

**Regione
del Veneto**

**Provincia
di Verona**



**Comune di
Brenzone**



**Piano Comunale di
Protezione Civile**

Relazione illustrativa

PARTE PRIMA: NORMATIVA

Aggiornamento: 31-08-2008

Veneto Service S.a.S. - Cell. 347-1607533 - Fax 0458749115

INDICE

1.0 PREMESSA

2.0 NORMATIVA

2.1 Elenco delle norme inerenti la Protezione Civile

2.2 Principali leggi e decreti in materia di Protezione Civile

2.3 Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile (II edizione dicembre 1996)

Premessa

Il Piano comunale di Protezione Civile rappresenta lo strumento per gestire le emergenze derivanti da eventi prevedibili ed imprevedibili che si verificano nel territorio secondo il principio della massima prevenzione e della massima efficacia degli interventi di salvaguardia della popolazione e dei beni presenti nel territorio stesso. A tal fine per la redazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Brenzone si sono seguite le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle norme vigenti e nelle linee guide del metodo "Augustus" elaborato nel 1997 dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Ministero degli Interni.

"Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose". Così duemila anni fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica, l'imperatore Ottaviano Augusto coglieva pienamente l'essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che si impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità. Le linee guida del metodo "Augustus", oltre a fornire al Sindaco un indirizzo per la pianificazione di emergenza flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delineano con chiarezza un metodo di lavoro semplice nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile.

Il metodo "Augustus" rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli operatori di Protezione Civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le emergenze spesso configurate impropriamente come "eventi naturali", con una loro specifica ciclicità. È ormai noto a tutti che terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane, si manifestano quasi sempre nei territori dove in passato tali eventi hanno causato sistematiche distruzioni e disagi di ogni tipo alla popolazione. Negli ultimi anni la distruzione dei beni e i danni alla popolazione sono aumentati per un uso dissennato del territorio e delle risorse che hanno elevato in maniera critica il valore esposto e quindi l'entità del rischio in aree notoriamente pericolose.

Se la ciclicità è un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l'entità del danno e il tipo di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non sono mai uguali fra di loro a parità d'intensità dell'evento che si manifesta. Quindi proprio per questo gli operatori di Protezione Civile debbono essere pronti a gestire sia la "prevedibilità" sia "l'incertezza", intesa come l'insieme di quelle variabili che di volta in volta caratterizzano gli effetti reali dell'evento. La "gestione dell'incertezza" si affronta con le stesse regole con cui la scienza medica affronta il pericolo o il rischio di contagi nelle malattie: applicando, cioè, il principio della massima prevenzione attraverso il ricorso alla vaccinazione di massa. Nell'attività preparatoria della Protezione Civile questo principio corrisponde a gestire in maniera corretta il territorio ad organizzare una corretta informazione alla popolazione sui rischi che incombono e all'adozione, nel piano locale di Protezione Civile di linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi. Di fondamentale rilevanza è anche l'organizzazione di periodiche esercitazioni di Protezione Civile con la popolazione ed i soccorritori per passare dalla "cultura del manuale" alla "cultura dell'addestramento".

Inoltre, il Piano deve essere "semplice", senza eccedere in una pianificazione nei minimi particolari, poiché l'intervento di emergenza, seppure prevedibile, si verifica nella realtà in modo sempre diverso; deve essere "flessibile", e quindi deve identificare con precisione i molteplici scenari di rischio e gli effetti degli eventi che possono accadere; deve essere in grado di modulare e ottimizzare le risposte che vengono date alle emergenze a seconda della gravità degli effetti degli eventi e sulla base della conoscenza e dell'utilizzo puntuale delle risorse, a partire da quelle locali.

Il Sindaco al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale è autorità comunale di Protezione Civile (art.15, comma 3 L.225/92). Il piano comunale di emergenza consente pertanto al Sindaco di assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni.

La realizzazione del progetto del Piano di Protezione Civile del Comune di Brenzone sarà strutturato in due fasi successive e complementari, il presente documento è relativo alla sola Fase 1.

2.0 NORMATIVA

Di seguito si riporta l'elenco delle normative italiane e della Comunità Europea attinenti ad argomenti di Protezione Civile: tale elenco è riportato ne "Il Codice di Protezione Civile" (2001). Successivamente (cfr. cap. 2.2) sono presentate le principali leggi e decreti in materia di Protezione Civile, la normativa regionale ed, infine, la "Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile" (seconda edizione Dicembre 1996), utile soprattutto ai fini operativi.

2.1 Elenco delle norme inerenti la Protezione Civile

• Aria

R.D. 27/07/1934, n. 1265. Testo Unico delle leggi sanitarie

L. 13/07/1966, n. 615. Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

D.P.R. 15/04/1971, n. 322. Regolamento per l'esecuzione della legge 13/07/1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie.

L. 27/04/1982, n. 289. Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13/11/1979

D.P.R. 24/05/1988, n. 203. Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16/04/1987, n. 183

L. 27/10/1988, n. 487. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, adottato a Helsinki l'8/07/1985

L. 27/10/1988, n. 488. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28/09/1984

D.P.C.M. 21/07/1989. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 8/07/1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali

L. 7/01/1992, n. 39. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lungo distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia l'1/11/1988, con annesso tecnico e dichiarazione

L. 28/12/1993, n. 549. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

L. 15/01/1994, n. 65. Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9/05/1992

D.M. 5/09/1994. Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie

L. 12/04/1995, n. 146. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18/11/1991

L. 18/06/1998, n. 207. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14/06/1994

D.L.vo 4/08/1999, n. 35 1. Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente

• Armi chimiche e nucleari

L. 8/10/1974, n. 618. Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10/04/1972

L. 24/04/1975, n. 131 Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington l'1/07/1968

L. 29/11/1980, n. 962. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10/12/1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18/05/1977

L. 18/11/1995, n. 496. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13/01/1993

D.P.R. 16/07/1997, n. 289. Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione

- **Calamità naturali**

D.L.vo 12/04/1948, n. 1010. Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, ratificato con L. 18/12/1952, n. 3136

D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22/07/1975, n. 382

3. D.L. 1/07/1996, n. 347. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, convertito, con modificazioni, nella L. 8/08/1996, n. 426

- **Comunità europea**

Ris. CEE 16/12/1983, n. C 10. Il volontariato

Ris. CEE 25/06/1987, n. 87/C 176/01. Instaurazione di una cooperazione comunitaria in materia di Protezione Civile

Ris. CEE 13/02/1989, n. 89/C 44/03. Nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di Protezione Civile

Ris. CEE 23/11/1990, n. 90/C 315/01. Cooperazione comunitaria in materia di Protezione Civile

Ris. CEE 23/11/1990, n. 90/C 315/02. Miglioramento dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo

Ris. CEE 8/07/1991, n. 91/C 198/01. Miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche

Dec. CEE 29/07/1991

Ris. CEE 31/10/1994, n. 94/C 313/01. Rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di Protezione Civile

Dec. CEE 19/12/1997, n. 98/22/CE. Programma d'azione comunitario a favore della Protezione Civile

Dec. CEE 29/07/1999, n.. COM (1999) 400 DEF. Programma di azione comunitario a favore della Protezione Civile

- **Danno ambientale**

L. 8/07/1986, n. 349. Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

D.M. 11/11/1986. Istituzione del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri

D.P.R. 22/09/1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale

Reg. CEE 7/05/1990, n. 1210. Istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

Dir. CEE 7/06/1990, n. 313. Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente

D.L. 4/12/1993, n. 496. Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

D.L.vo 24/02/1997, n. 39. Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente

D.P.R. 4/06/1997, n. 335. Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative

L. 8/10/1997, n. 344. Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

D.L.vo 31/03/1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15/03/1997, n. 59

D.L.vo 30/07/1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15/03/1997, n. 59

D.L.vo 18/08/2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Difesa del suolo

L. 3/12/1971, n. 1102. Nuove norme per lo sviluppo della montagna

L. 23/03/1981, n. 93. Disposizioni integrative della L. 3/12/1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna

L. 18/05/1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dei suoli

D.P.R. 7/01/1992. Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla L. 18/05/1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dei suoli

L. 5/01/1994, n. 37. Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche

L. 31/01/1994, n. 97. Nuove disposizioni per le zone montane
D.P.R. 14/04/1994. Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale
D.P.R. 18/07/1995. Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino
D.L. 13/05/1999, n. 132. Interventi urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella L. 13/07/99, n. 226

Energia nucleare

L. 31/12/1962, n. 1860. Impiego pacifico dell'energia nucleare
L. 3/01/1963, n. 38. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con protocollo, firmata a Parigi il 20/12/1957
D.M. 6/06/1968. Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
L. 31/10/1989, n. 375. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a Vienna il 26/09/1986
Dir. Euratom 27/11/1989, n. 618. Informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva
L. 9/04/1990, n. 92. Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26/09/1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
D.L.vo 17/03/1995, n. 230. Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti
L. 19/01/1998, n. 10. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20/09/1994

Incendi

R.D. 19/10/1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale
R.D. 18/06/1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
L. 13/05/1940, n. 690. Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti
L. 27/12/1941, n. 1570. Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi
D.P.R. 27/04/1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 26/05/1959, n. 689. Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco
L. 13/05/1961, n. 469. Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
L. 23/12/1980, n. 930. Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo - contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
D.P.R. 29/07/1982, n. 577. Approvazione del regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi
L. 2/12/1991, n. 384. Modifiche alla legge 23/12/1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti
Reg. CEE 23/07/1992, n. 2158. Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi
L. 21/11/2000, n. 353. Legge - quadro in materia di incendi boschivi

Industrie pericolose

D.P.R. 17/05/1988, n. 175. Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16/04/1987, n. 183
D.P.C.M. 31/03/1989. Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali
D.M. 12/02/1992. Costituzione e ordinamento del gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico - industriali ed ecologici
D.M. 13/05/1996. Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti
Dir. CE 9/12/1996, n. 96/82/CE. Direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti da determinate sostanze pericolose
L. 19/05/1997, n. 137. Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al D.P.R. 17/05/1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
D.L.vo 31/03/1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15/03/1997, n. 59

D.L.vo 17/08/1999, n. 334. Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

D.M. 9/08/2000. Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio

D.M. 19/03/2001. Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante

Protezione Civile in genere

- L. 8/12/1970, n. 996. Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile
- D.P.R. 6/02/1981, n. 66. Regolamento di esecuzione della L. 8/12/1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile
- D.P.C.M. 14/09/1984. Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile
- D.M. 25/06/1985. Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato
- D.P.C.M. 25/07/1986, n. 5/053/22
- Circ. 12/01/1987, n. 1/DPC/87. Tipologia e terminologia delle esercitazioni di Protezione Civile
- D.M. 12/02/1987. Autorizzazione a fregiarsi dell'emblema rappresentativo della protezione da parte delle associazioni di volontariato
- O.M. 30/03/1989, n. 1676/FPC. Nuova disciplina del comitato per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, prestata dai gruppi associati di volontariato
- D.P.C.M. 13/02/1990, n. 112. Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri
- L. 24/02/1992, n. 225. Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile
- D.P.C.M. 22/10/1992. Costituzione e funzionamento del comitato operativo della Protezione Civile
- D.P.R. 30/01/1993, n. 50. Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della Protezione Civile
- D.P.R. 30/01/1993, n. 51. Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza
- D.M. 10/02/1993. Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della Protezione Civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio
- D.P.C.M. 26/07/1993. Riorganizzazione del Comitato, nazionale di volontariato di Protezione Civile
- D.M. 4/08/1994, n. 569. Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio
- D.P.R. 21/09/1994, n. 613. Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile
- Circ. 16/11/1994, n. 1768 U.L. Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica
- Circ. 29/11/1994, n. 314. Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile
- D.L. 29/12/1995, n. 560. Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella legge 26/02/1996, n. 74
- D.L.vo 31/03/1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15/03/1997, n. 59
- D.M. 18/05/1998, n. 429. Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
- L. 8/07/1998, n. 230. Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
- D.L.vo 30/07/1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15/03/1997, n. 59
- D.L.vo 30/07/1999, n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15/03/1997, n. 59

Terremoti

- R.D.L. 9/12/1926, n. 2389. Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, convertito nella L. 15/03/1928, n. 823
- D.M. 7/03/1981. Dichiarazione di zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia
- D.M. 7/03/1981. Riclassificazione sismica, ai sensi e per gli effetti della legge 2/02/1974, n. 64, dei comuni della regione Molise

Vincolo idrogeologico

- R.D.L. 30/12/1923, n. 3267. Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
- R.D. 16/05/1926, n. 1126. Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30/12/1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
- R.D. 16/03/1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile
- D.M. 14/02/1997. Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico
- D.L. 11/06/1998, n. 180. Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni, nella L. 3/08/1998, n. 267
- D.L. 13/05/1999, n. 132. Interventi urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella L. 13/07/1999, n. 226
- D.L. 12/10/2000, n. 279. Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di Protezione Civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali, convertito nella L. 11/12/2000, n. 365

Volontariato

- L. 11/08/1991, n. 266. Legge - quadro sul volontariato
- D.M. 14/02/1992. Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima
- L. 18/02/1992, n. 162. Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso
- Circ. 25/02/1992, n. 3, Legge 11/08/1991, n. 266, recante: «Legge quadro sul volontariato»
- D.M. 24/03/1994, n. 379. Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico
- D.M. 15/04/1994, Contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di volontariato ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale
- D.M. 25/05/1995. Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato
- D.L. 29/12/1995, n. 560. Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella legge 26/02/1996, n. 74
- L. 23/12/1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- D.M. 8/10/1997. Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni
- Circ. 27/07/1998, n. DAS/III/5035/VOL. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11/08/1991, n. 266. Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11/08/1991, n. 266
- L. 6/03/2001, n. 64. Istituzione del servizio civile nazionale
- L. 21/03/2001, n. 74. Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

Appendice di aggiornamento

- D.P.R. 8/02/2001, n. 194. Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile
- D.M. 9/05/2001. Statuto dell'Agenzia di Protezione Civile

2.2 Principali leggi e decreti in materia di Protezione Civile

Di tutte le leggi elencate nel capitolo precedente, si riporta di seguito una selezione delle più significative ai fini della Protezione Civile, seguita dalla normativa regionale e dalla "Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile". Questi i titoli presi in considerazione:

➤ *Normativa nazionale*

Legge 24 febbraio 1992, n.225, Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n.112, Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri

Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 6 febbraio 1981, Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile

Ordine di Servizio n. 1 del 27 aprile 1992, Attribuzione delle competenze agli Uffici del Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza 30 Marzo 1989, Attuazione dell'art 11 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile e misure volte alla sua tutela (Ordinanza n. 1675/FPC)

Circolare n. 15 del 9 Giugno 1989- Associazioni di volontariato: regolamentazione dell'uso di segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429, Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 107, 108, 109)

➤ *Leggi e circolari regionali*

Lettera circolare 7 Novembre 1984 N. 257/2500 – Comitati Comunali di Protezione Civile, banca dati.

Legge regionale 27 Novembre 1984, N. 58, Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001), conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 112

➤ *Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile (seconda edizione Dicembre 1996)*

- *Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile*

Art. 1 Servizio nazionale della Protezione Civile

1. E' istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3 Attività e compiti di Protezione Civile

1. Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di Protezione Civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4 Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Il Dipartimento della Protezione Civile predispose, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della Protezione Civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6 Componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile

1. All'attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di Protezione Civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di Protezione Civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della Protezione Civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della Protezione Civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7 Organi centrali del Servizio nazionale della Protezione Civile

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della Protezione Civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della Protezione Civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della Protezione Civile.

Art. 8 Consiglio nazionale della Protezione Civile

1. Il Consiglio nazionale della Protezione Civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di Protezione Civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
 - a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
 - b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
 - c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della Protezione Civile;
 - d) alla elaborazione delle norme in materia di Protezione Civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
 - a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
 - b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
 - c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
 - d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Art. 9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della Protezione Civile su tutte le attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di Protezione Civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di Protezione Civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 10 Comitato operativo della Protezione Civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della Protezione Civile.
2. Il Comitato:
 - a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
 - b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
 - c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
 - d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di Protezione Civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di Protezione Civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione Civile:
 - a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della Protezione Civile;
 - b) le Forze armate;
 - c) le Forze di polizia;
 - d) il Corpo forestale dello Stato;
 - e) i Servizi tecnici nazionali;
 - f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
 - g) la Croce rossa italiana;
 - h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - i) le organizzazioni di volontariato;
 - j) il Corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della Protezione Civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della Protezione Civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della Protezione Civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di Protezione Civile.

Art. 12 Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di Protezione Civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di Protezione Civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di Protezione Civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13 Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi

nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di Protezione Civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14 Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

- a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
- b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
- c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15 Competenze del Comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

Art. 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della Protezione Civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17 Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della Protezione Civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18 Volontariato

1. Il Servizio nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
 - a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
 - b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di Protezione Civile;
 - c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 19 Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la Protezione Civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la Protezione Civile" di cui all'articolo 2 del decreto - legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la Protezione Civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di Protezione Civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la Protezione Civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art. 20 Disciplina delle ispezioni

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21 Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

- *Riassumendo:*

Definizione di Protezione Civile

La Protezione Civile è un sistema coordinato di competenze al quale

concorrono:

le amministrazioni dello Stato,

gli Enti Locali,

il Volontariato, ecc.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco organizza il soccorso tecnico urgente nelle situazioni di emergenza in caso di calamità naturale o di natura tecnologica o nucleare


**PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
è
UN SISTEMA COMPLESSO
DI TIPO APERTO**


Legge n.225/1992 – art.6

QUALI SONO LE COMPONENTI DEL SISTEMA?

- **Componenti che partecipano**
- **Componenti che concorrono**
- **Strutture Operative**

Componenti che partecipano :






Strutture operative:

1. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
2. Forze Armate
3. Forze di Polizia
4. Corpo Forestale dello Stato
5. Servizi Tecnici Nazionali
6. Gruppi Nazionali di ricerca Scientifica
7. Croce Rossa Italiana
8. Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
9. Organizzazioni di Volontariato
10. Corpo Nazionale Alpino – CNSA- CAI


Legge n.225/1992 – art.8

Componenti partecipanti
Componenti concorrenti

Strutture Operative




*Interagiscono
secondo le reciproche
competenze in modo*



COORDINARE
Significa

PROGRAMMARE
PIANIFICARE



a) **PREVISIONE**

Attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi

b) PREVISIONE

Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art.2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione

c) SOCCORSO

Consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni, colpite da eventi calamitosi, ogni forma di prima assistenza

d) SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

- *D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112 (1), Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2).*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 Istituzione

1. E' istituito il Dipartimento della Protezione Civile, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile.

Art. 2. Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

- e) la promozione ed il raccordo di iniziative e di strutture, anche di volontariato, a livello centrale, che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della Protezione Civile; la predisposizione dei mezzi necessari;
- f) l'acquisizione e la divulgazione di dati ed informazioni relativi alla previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso studi e carte tematiche dei rischi; nonché l'attività di comitati ed altri organi collegiali operanti in materia di grandi rischi;
- g) i rapporti con amministrazioni, enti ed organismi che svolgono, in Italia e all'estero, attività scientifica interessante la Protezione Civile;
- h) il coordinamento dei piani di Protezione Civile nazionali o relativi ad ambiti territoriali specifici;
- i) il coordinamento della attuazione dei piani di emergenza e dell'utilizzazione di risorse, di mezzi, anche di volontariato, di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, ivi comprese le misure sanitarie, per emergenze sul territorio nazionale ed estero;
- j) l'informazione della popolazione e l'organizzazione e direzione di esercitazioni di Protezione Civile; il coordinamento dell'addestramento delle componenti interessate alla Protezione Civile;
- k) il coordinamento di amministrazioni ed organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di Protezione Civile nelle fasi successive all'emergenza, nei casi di calamità di notevole estensione e gravità; l'elaborazione di direttive e misure di natura tecnica ed amministrativa;
- l) attività connesse agli interventi di ripristino delle strutture danneggiate e alla realizzazione di opere pubbliche di emergenza finanziate con il fondo della Protezione Civile;
- m) gli affari generali e l'attività di documentazione;
- n) individuazione e formazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato di Protezione Civile e programmazione nel settore;
- o) l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del dipartimento, nonché con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale gli affari relativi a personale, beni e servizi, anche informatici, per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile; nonché le attività contrattuali e gli acquisti riguardanti il fondo per la Protezione Civile.

Art. 3 Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione; ufficio emergenze; ufficio opere pubbliche di emergenza; ufficio affari generali, documentazione e volontariato; ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari.
2. L'ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), e si articola nei seguenti servizi: servizio rischio nucleare ed ecologico; servizio rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto; servizio rischio idrogeologico; servizio rischio sismico e vulcanico.

3. L'ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), d), e), f) e g) e si articola nei seguenti servizi e centri: servizio coordinamento soccorsi; servizio interventi straordinari; servizio pianificazione e attività addestrative; servizio materiali e mezzi per l'emergenza; servizio difesa civile; servizio emergenza sanitaria; servizio per il centro polifunzionale; Centro situazioni (C.E.SI.); Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.); Centro operativo emergenze in mare (C.O.E.M.).
4. L'ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera h), e si articola nei seguenti servizi: servizio terremoti e bradisismi; servizio dissesti idrogeologici; servizio emergenze idriche e delle acque; servizio calamità meteorologiche; servizio vigilanza e controllo lavori.
5. L'ufficio affari generali, documentazione e volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere i) ed l) e si articola nei seguenti servizi e centri, questi ultimi operanti nelle fasi dell'emergenza secondo le direttive dell'ufficio emergenza: servizio affari generali; servizio documentazione e biblioteca; servizio volontariato; Centro applicazioni e studi informatici (C.A.S.I.); Centro telecomunicazioni di Protezione Civile (C.T.).
6. L'ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera m) e si articola nei seguenti servizi: servizio organizzazione; servizio affari contabili e finanziari; servizio attività contrattuali.

Art. 4 Settore legislativo

1. E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti; consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.
2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile.
3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5 Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento.
3. Agli uffici, servizi e centri operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.
7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6 Coordinamento

1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

- *D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 8 dicembre 1970, n. 996: «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile»;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità;

Decreta

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996: «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile».

Disposizioni di carattere generale

1. (Protezione Civile)

La Protezione Civile è un compito primario dello Stato. Essa concerne: 1) la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause; 2) la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso; 3) la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617; 4) il coordinamento, al verificarsi dell'evento calamitoso, di tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

2. (Limiti di applicabilità delle norme)

Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle situazioni di cui all'art. 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Per interventi tecnici straordinari, ai sensi dell'art. 1 della legge citata, si intendono quelli che le varie amministrazioni od enti pongono in atto in aggiunta alla loro normale attività di istituto.

TITOLO I Organizzazione della Protezione Civile

Capo I - Organi di Protezione Civile

3. (Organizzazione della Protezione Civile)

Sono organi di Protezione Civile il Ministro dell'interno, il direttore generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi, il commissario straordinario di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario del Governo nella regione, il prefetto, l'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il sindaco quale ufficiale del Governo. Sono altresì elementi dell'organizzazione della Protezione Civile il Comitato interministeriale della Protezione Civile, la commissione interministeriale tecnica, i comitati regionali della Protezione Civile. Nel presente regolamento, l'espressione «organo ordinario» di Protezione Civile va riferita al Ministro dell'interno, al prefetto ed al sindaco quale ufficiale del Governo; l'espressione «organo straordinario» va riferita al commissario straordinario.

4. (Comitato interministeriale della Protezione Civile)

Il Comitato interministeriale della Protezione Civile, costituito presso il Ministero dell'interno nella composizione di cui al secondo, comma dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si avvale, per l'espletamento dei compiti fissati nel terzo comma dello stesso articolo, della commissione interministeriale tecnica ivi prevista. Il Ministro dell'interno, per gli studi di cui alla lettera c) del citato art. 3, può avvalersi anche di esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a primo dirigente.

5. (Commissione interministeriale tecnica: composizione e nomina)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, è determinata la composizione della commissione interministeriale tecnica. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati: essi durano in carica cinque anni. La commissione è presieduta dal direttore generale della p.c. e dei servizi antincendi o, in caso di sua assenza o impedimento o di temporanea vacanza, dal funzionario che normalmente lo sostituisce nelle funzioni di

direttore generale. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate dal direttore della divisione Protezione Civile del Ministero dell'interno.

6. (Commissione interministeriale tecnica: competenze)

La commissione interministeriale tecnica, oltre ad esaminare le particolari questioni tecniche ad essa sottoposte dal Comitato interministeriale della Protezione Civile, cura e coordina gli studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l'attuazione dei vari interventi nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione.

7. (Commissione interministeriale tecnica: funzionamento)

La commissione interministeriale tecnica si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria e viene convocata con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione. La commissione può operare anche in gruppi di lavoro per singoli settori di studio; può altresì demandare, ad uno o più dei suoi componenti, lo studio di particolari problemi.

8. (Comitati regionali: costituzione e sede)

I comitati regionali della Protezione Civile, di cui all'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'interno. Essi hanno sede, di regola, presso i commissariati del Governo, ove è costituito l'ufficio regionale della Protezione Civile.

9. (Comitati regionali: competenze)

I comitati regionali, in conformità di quanto previsto ai commi quarto e quinto dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi della pianificazione economica: 1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle regioni; 2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in caso di calamità naturali o catastrofi, specie per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle regioni; 3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della Protezione Civile, specificandone le disponibilità ed i mezzi. I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi deliberativi della regione.

10. (Comitati regionali: convocazioni e determinazioni)

I comitati regionali si riuniscono ordinariamente due volte l'anno e sono convocati dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione. La convocazione può essere chiesta anche dal commissario del Governo o da un terzo dei componenti. L'ordine del giorno viene comunicato anche al commissario del Governo, che ha la facoltà di chiedere l'inserimento di altri argomenti. Le determinazioni dei comitati sono trasmesse al Ministero dell'interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della Protezione Civile, alla regione, al commissario del Governo, nonché alle prefetture della regione, per la redazione dei piani provinciali di Protezione Civile.

11. (Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali ed istituzionali, all'organizzazione della Protezione Civile predisponendo i servizi di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe. A tali effetti il Ministro dell'interno, cui fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni - civili e militari, centrali e periferiche - nonché di soggetti privati e di enti pubblici e privati, impartisce le direttive generali in materia di Protezione Civile; in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali. Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate di cui al successivo art. 39, il Ministro dell'interno provvede a farne richiesta, in occasione di calamità naturali o catastrofe, al Ministro della difesa o all'autorità da questo delegata. Allorché ricorrano le circostanze di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il Ministro dell'interno propone, anche in relazione alle eventuali richieste delle regioni e degli enti locali, l'emanazione del decreto di dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale designando la persona, che, tenuto conto dell'entità e gravità dell'evento, ritiene maggiormente idonea ad assumere le funzioni di commissario. Inoltre, il Ministro dell'interno: 1) dispone l'esecuzione di periodiche esercitazioni di Protezione Civile, anche con la partecipazione degli organi e degli enti, il cui intervento è previsto dai piani di emergenza; 2) dispone campagne annuali per la divulgazione delle misure di prevenzione, protezione e soccorso; 3) adotta ai fini della Protezione Civile ogni altro provvedimento a lui demandato dalle vigenti norme; 4)

promuove l'emanazione dei provvedimenti di urgente necessità richiesti nell'interesse pubblico. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi, il Ministro dell'interno si avvale della Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi, presso cui è costituita la commissione interministeriale tecnica, prevista dal precedente art. 5.

In situazioni di emergenza, il Ministro dell'interno può disporre che con i rappresentanti di amministrazioni e di enti direttamente interessati alle operazioni di soccorso, che fanno parte della commissione interministeriale tecnica, si costituisca il Centro operativo combinato (COC) quale strumento di direzione e coordinamento degli interventi di Protezione Civile con i seguenti compiti: 1) raccogliere e valutare ogni informazione interessante la Protezione Civile; 2) preavvertire e porre in stato di allarme, in caso di necessità, le amministrazioni e gli enti aventi compiti di intervento e di soccorso; 3) ricevere le direttive impartite dalle autorità superiori in materia di soccorso e di assistenza e promuovere l'applicazione nell'organizzazione degli interventi; 4) raccogliere tutti i dati provenienti dalle zone colpite nonché quelli relativi alle risorse disponibili sia di soccorso che di assistenza, valutarli e promuovere l'emanazione delle conseguenti disposizioni, tenuto conto delle esigenze prioritarie; 5) armonizzare, per darne forma unitaria, gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati ai soccorsi; 6) raccogliere le richieste di materiale ed equipaggiamento delle forze di soccorso e di assistenza, promuovendo quanto necessario per il loro più organico e sollecito soddisfacimento; 7) promuovere quanto necessario perché sia assicurato il più rapido ripristino dei servizi essenziali nella zona colpita.

12. (Direttore generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi)

Il direttore generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi: 1) cura la predisposizione di quanto possa occorrere per l'attuazione, in caso di calamità o catastrofe, degli interventi tecnici urgenti e dell'assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite; 2) impartisce le direttive per l'organizzazione e la predisposizione dei servizi di Protezione Civile in conformità agli indirizzi del Ministro ed in esecuzione delle determinazioni del Comitato interministeriale della Protezione Civile; 3) provvede, secondo gli indirizzi impartiti dal Comitato interministeriale della Protezione Civile, al coordinamento, ove occorra, dei piani provinciali di Protezione Civile, tenuto conto anche dei programmi predisposti dai comitati regionali della Protezione Civile; 4) dirige, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofe e coordina le attività all'uopo svolte da enti e da privati; 5) organizza e dispone quanto necessario per l'attuazione delle esercitazioni di Protezione Civile; 6) attende alla divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

13. (Commissario del Governo nella regione)

Il commissario del Governo: 1) mantiene intese con il comitato regionale della Protezione Civile per la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali alle operazioni di soccorso e di assistenza; 2) assicura il coordinamento dei piani provinciali di Protezione Civile nell'ambito regionale nonché la loro armonizzazione globale con i programmi predisposti dal comitato regionale; 3) nomina il direttore dell'ufficio regionale della Protezione Civile. Nelle regioni a statuto speciale le attribuzioni amministrative, in materia di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità, sono esercitate dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

14. (Prefetto)

Il prefetto, quale organo ordinario di Protezione Civile: 1) cura la predisposizione del piano provinciale di Protezione Civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato; 2) dirige, nell'ambito della provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attività svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati; 3) dispone l'attuazione, da parte delle forze dell'ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza e provvede ad assicurare l'impiego, per le prime urgenti necessità, di reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico; 4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate; 5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante ricorso alle norme vigenti in materia; 6) cura gli adempimenti connessi con l'istruzione, l'addestramento e l'impiego di volontari; 7) promuove iniziative, coordinandone l'attuazione, per l'informazione delle popolazioni in materia di Protezione Civile e sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute nelle relative pianificazioni. Il prefetto, per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione, a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).

15. (Ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco)

L'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, coordina gli interventi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco compresi nella sua circoscrizione territoriale, esercita il comando della colonna mobile, costituita nell'ambito dell'Ispettorato, e assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nelle località colpite da calamità e di ogni altro reparto del Corpo.

L'ispettore regionale o interregionale, qualora ritenga necessario l'intervento di mezzi tecnici e di reparti appartenenti ad altre amministrazioni e enti, ne segnala l'esigenza all'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile perché li richieda. Lo stesso ispettore od altro appositamente designato sovrintende, altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

16. (Sindaco)

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è organo locale di Protezione Civile. Il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.

17. (Commissario straordinario)

Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996: 1) assume sul posto la direzione e il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organi di intervento e di assistenza operanti nelle zone interessate dalla calamità o dalla catastrofe, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione degli strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, in analogia a quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 14; 2) assicura l'unità di indirizzo nell'utilizzazione del personale, dei mezzi e dei materiali comunque disponibili nella zona stessa; 3) promuove il più tempestivo afflusso di quanto altro possa occorrere e l'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti straordinari di urgenza richiesti dalle circostanze per la più efficace azione di soccorso e di assistenza; 4) chiede il concorso delle forze armate; 5) promuove l'adozione delle misure idonee per il più rapido ripristino dei servizi pubblici essenziali e di ogni altra misura atta a ricondurre la normalità nella zona colpita. Dal momento dell'assunzione dell'incarico da parte del commissario straordinario, le autorità operanti nella zona gli segnalano il personale ed i mezzi di cui dispongono e svolgono la loro azione secondo gli ordini del commissario medesimo. Il commissario straordinario cessa dall'incarico con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale presenta dettagliata relazione sulle attività svolte.

Capo II - Oggetto e strutture di intervento

18. (Oggetto degli interventi)

L'azione dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile si esplica mediante la direzione ed il coordinamento dei servizi: 1) di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di conservazione di valori e cose, di demolizione o puntellamento dei fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente; 2) di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, di assistenza ai minori, orfani e abbandonati ed agli incapaci in genere; 3) di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita; 4) di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto; 5) di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile; 6) di recupero, di custodia e di governo degli animali, sia da stalla che da cortile, da operarsi secondo il disposto del successivo art. 46 in attesa che possano essere consegnati agli aventi diritto; 7) il reperimento e seppellimento degli animali deceduti e di bonifica sanitaria della zona colpita, secondo il disposto del successivo articolo 44.

19. (Unità assistenziali di emergenza)

A cura dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile vengono costituite, ove necessario, particolari «unità assistenziali di emergenza» che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di Protezione Civile. In particolare dette «unità assistenziali»: 1) forniscono ogni utile informazione agli organi della Protezione Civile ed ai centri di coordinamento, ove costituiti; 2) assicurano, a seconda delle contingenze, la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri sotto tende o in baraccamenti ed ogni altro intervento assistenziale in favore dei sinistrati; 3) provvedono al rilascio di contrassegni ed autorizzazioni per le persone abilitate a circolare nelle zone colpite ed al censimento della popolazione sinistrata. Le «unità assistenziali» comprendono anche un reparto per l'assistenza sanitaria, al quale l'Associazione italiana della Croce rossa, salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concorre ad assicurare attrezzature e personale avvalendosi in particolare delle infermiere volontarie non inquadrati in formazioni sanitarie organiche e dei volontari della propria organizzazione. Le «unità assistenziali» sono dirette, in via di massima, da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno; ad esse è addetto personale specializzato nei servizi di assistenza sociale per le esigenze dei minori, degli anziani e dei minorati. Per tutto il personale da impiegare nell'ambito delle «unità assistenziali» vengono tenuti, a cura dell'Amministrazione dell'interno, appositi corsi di qualificazione. All'atto della costituzione delle «unità assistenziali»,

l'autorità provinciale di pubblica sicurezza provvede a dislocarvi, per l'attuazione dei compiti di istituto appositi nuclei di polizia, cui può essere assegnato anche personale del Corpo di polizia femminile in relazione alle specifiche attribuzioni, in particolare riguardo alla tutela sociale e morale di persone in stato di abbandono.

TITOLO II Predisposizioni di misure di Protezione Civile

Capo I - Piani provinciali di Protezione Civile

20. (Piani provinciali di Protezione Civile)

Il piano provinciale di cui al precedente art. 14, n. 1): 1) prevede il fabbisogno e individua le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia per far fronte a situazioni di emergenza; 2) individua i compiti che devono essere assolti da ciascuna amministrazione pubblica ed ente e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza; 3) prevede l'impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di pubblica calamità; 4) predispone quanto necessario per l'eventuale allestimento degli strumenti di coordinamento provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 14. Copia del piano viene inviata al Ministero dell'interno, alla regione, al commissariato del Governo ed alle amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano stesso.

Capo II - Personale di pronto impiego

21. (Personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

Per le esigenze straordinarie di personale, da assegnare alle strutture operative di intervento e di coordinamento, la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno individua, possibilmente con il criterio della volontarietà, idoneo personale, il cui periodico addestramento è curato dalla Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi.

22. (Personale di altre amministrazioni ed enti)

Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli interventi di Protezione Civile, dell'opera straordinaria di aliquote del proprio personale, predispongono i necessari contingenti e li sottopongono a periodico addestramento.

Capo III - Volontari

23. (Domanda, istruzione e addestramento)

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di Protezione Civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneità fisica e la buona condotta. La prefettura - in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalità - individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento. In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I volontari di Protezione Civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi «ruolini».

24. (Obblighi)

I volontari sono tenuti: 1) a partecipare con impegno ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni; 2) a rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di Protezione Civile; 3) a mantenere in efficienza l'equipaggiamento loro assegnato; 4) a sottoporsi alla vaccinazione antitifica - paratifica da praticarsi per via parenterale ed alla vaccinazione con anatossinatetica, qualora non abbiano subito le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione antitifica-paratifica deve ripetersi con frequenza triennale, mentre la vaccinazione con anatossinatetica con frequenza quinquennale. I volontari, che intendano cessare da ogni attività inerente a tale qualifica, chiedono all'ente presso cui sono iscritti la cancellazione dai «ruolini», restituendo distintivi ed equipaggiamento eventualmente ottenuti.

25. (Impiego)

L'impiego dei volontari è autorizzato dal prefetto nell'ambito della provincia, e, fuori di essa, dal Ministro dell'interno. Per i viaggi su mezzi di trasporto in concessione, le prefetture rilasciano apposite credenziali per il trasporto a pagamento differito in base alle tariffe previste dagli atti di concessione.

Capo IV - Esercitazioni

26. (Esercitazioni di Protezione Civile)

Allo scopo di sperimentare la validità delle varie pianificazioni, la Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sentita la commissione interministeriale tecnica, organizza periodicamente esercitazioni cui può essere chiamato a partecipare il personale designato dalle amministrazioni e dagli enti interessati.

Capo V - Materiali assistenziali

27. (Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I.)

I centri assistenziali di pronto intervento - istituiti o da istituire, con decreto del Ministro dell'interno, per le esigenze previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 - sono costituiti da magazzini (secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903) per il deposito di materiali assistenziali da distribuire in caso di eventi calamitosi. I magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono sistemati in locali demaniali o privati che assicurino un'adeguata conservazione dei generi assistenziali. In difetto, si provvede mediante l'acquisto e la messa in opera di strutture prefabbricate. Nei predetti magazzini sono conservati prefabbricati, roulottes, case mobili, tende, effetti lettereci, vestiario ed ogni altro materiale di soccorso e di assistenza.

28. (Responsabili dei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento)

Ai magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono preposti un consegnatario ed un vice consegnatario e, in caso di loro assenza o impedimento, un sostituto consegnatario. La nomina del predetto personale, nonché la gestione dei magazzini sono regolate dalle norme di cui ai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, sulla disciplina della fornitura e della custodia del materiale destinato all'assistenza in natura. I predetti magazzini devono essere sottoposti a periodici controlli, al fine di accertarne la piena efficienza sia sotto il profilo operativo che sotto l'aspetto amministrativo e contabile.

29. (Inoltro dei materiali alle località di impiego)

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi - provvede, con il parco automezzi a propria disposizione o mediante la stipula di apposite convenzioni, al diretto inoltro nella zona colpita dei materiali assistenziali depositati nei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento, al trasporto del personale addetto ai servizi assistenziali nonché ad ogni altra esigenza assistenziale di carattere straordinario. Qualora l'entità e l'urgenza degli interventi da effettuare o le condizioni di viabilità non consentano di provvedere anche in parte nei modi di cui sopra il Ministero della difesa e le autorità militari delegate forniscono i necessari mezzi di trasporto.

30. (Revisione e nuova inventariazione dei materiali)

Quando se ne riconosca la necessità o, in ogni caso, almeno ogni decennio, si procede alla revisione generale nonché ad una nuova inventariazione dei materiali assistenziali di pronto intervento. Qualora detti materiali risultino deteriorati o non rispondenti all'uso cui sono destinati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

31. (Procedure per l'acquisto dei materiali assistenziali)

Al fine di avere l'immediata disponibilità dei materiali assistenziali indispensabili per la prima assistenza alle popolazioni colpite, il Ministero dell'interno può avvalersi delle procedure semplificate di cui all'art. 19 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

TITOLO III Attuazione misure di Protezione Civile

Capo I - Segnalazioni

32. (Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati)

I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare lare immediatamente al prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità. Chiunque, nell'espletamento di pubbliche funzioni, venga a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, indipendentemente dall'obbligo di informare l'amministrazione o l'ente da cui dipende, è tenuto a darne immediata notizia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri. Chiunque altro abbia notizia dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi è tenuto ad informarne, con il mezzo più rapido, il più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri. L'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri o qualsiasi altro pubblico ufficio che sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo e del verificarsi di un evento calamitoso è tenuto a darne immediata notizia al prefetto della provincia interessata. Dette comunicazioni al prefetto devono indicare con la maggiore precisione possibile il luogo, la natura e l'entità dell'evento calamitoso e contenere ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi. I Ministeri e gli altri organismi centrali sono tenuti a comunicare

al Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi - ogni notizia che sia comunque ad essi pervenuta circa l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché le iniziative intraprese.

33. (Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili)

Tutte le navi e gli aeromobili in navigazione, qualora vengano a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, sono tenuti ad informarne immediatamente, tramite i propri canali di comunicazione, il Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi - o comunque il più vicino organo periferico del Ministero stesso. Essi hanno, altresì, l'obbligo di rendersi disponibili per ogni eventuale ulteriore misura.

34. (Attivazione delle predisposizioni di misure di Protezione Civile)

Il prefetto, avuta notizia della situazione di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, ne informa immediatamente il Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi. In pari tempo, il prefetto, sentiti, ove occorra, gli organi tecnici e valutate la natura e la entità dell'evento, informa ed attiva ogni organismo interessato in conformità alle previsioni del piano provinciale di Protezione Civile. Il Ministero dell'interno, in relazione alla valutazione fatta delle notizie pervenute, informa con ogni urgenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri organismi interessati.

35. (Ricognizioni aeree)

Il Ministero della difesa e i comandi delle forze armate aventi in dotazione aeromobili, appena avuta comunque notizia del verificarsi di una calamità naturale o catastrofe, dispongono ricognizioni aeree allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e possibilmente la entità dei danni. Le stesse ricognizioni sono disposte su richiesta degli organi ordinario straordinari di Protezione Civile. I risultati delle ricognizioni aeree devono essere comunicati nel modo più rapido all'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile.

36. (Avvertimenti alla popolazione)

Allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione Civile, vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di Protezione Civile, e, in caso di urgenza, il sindaco.

Capo II - Primi interventi - Interventi tecnici dei vigili del fuoco e delle Forze armate

37. (Primi interventi)

Ferme le incombenze del prefetto e del sindaco, di cui agli articoli 14 e 16 del presente regolamento, tutte le amministrazioni e gli enti aventi compiti di Protezione Civile, ricevuta notizia di eventi calamitosi, portano immediatamente nei luoghi del disastro i primi soccorsi secondo le previsioni contenute nei piani di emergenza e comunque in misura adeguata alla situazione da fronteggiare, dandone nel contempo notizia al prefetto per i fini indicati dall'art. 14 del presente regolamento. Eguale obbligo è fatto ai comitati locali dell'Associazione italiana della Croce rossa.

38. (Interventi tecnici urgenti dei vigili del fuoco)

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, ove i mezzi tecnici ed il personale a sua disposizione non siano adeguati per gli interventi tecnici urgenti necessari per affrontare la calamità, informa l'ispettore regionale o interregionale sull'entità dell'evento e sul personale ed i mezzi tecnici integrativi ritenuti necessari, informandone contemporaneamente l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile.

39. (Intervento Forze armate)

I comandanti militari territoriali, i comandanti dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree pongono a disposizione dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile personale, mezzi, attrezzature, materiali e viveri di riserva. I reparti utilizzati nella zona sinistrata operano secondo le direttive del suddetto organo ordinario o straordinario. A detti reparti deve essere assicurata dalla competente autorità militare la completa autosufficienza logistica ed operativa.

Capo III - Interventi assistenziali

40. (Attività assistenziali)

Gli interventi assistenziali consistono essenzialmente nell'assegnazione agli aventi diritto, previa la eventuale dotazione della tessera di cui all'articolo seguente, di viveri, vestiario ed effetti lettereci.

41. (Censimento dei sinistrati e dotazione di tessere assistenziali)

L'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile ove ne ricorra la necessità, provvede per la individuazione delle persone danneggiate dall'evento calamitoso ed, eventualmente per la consegna agli stessi di apposite tessere, avvalendosi del personale degli enti locali, dei volontari, nonché delle forze di polizia, anche femminile. Il relativo elenco è tenuto costantemente aggiornato. Chiunque, per qualsiasi motivo, provvede al ricovero dei sinistrati, è tenuto a darne immediata notizia all'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile.

42. (Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio)

L'Amministrazione delle finanze può concedere l'autorizzazione provvisoria per la istituzione in loco di rivendite al pubblico di generi di monopolio, in relazione ai bisogni locali e allo stato delle comunicazioni, qualora quelle esistenti non siano in grado di funzionare regolarmente.

Capo IV - Interventi igienico - sanitari

43. (Soccorsi sanitari)

Il Ministro dell'interno, per le esigenze di carattere sanitario e ad integrazione degli interventi operati dalle regioni, può richiedere, in caso di necessità: 1) al Ministro della sanità l'invio di medici, veterinari, personale ausiliario e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, nonché l'invio di sieri, vaccini, medicinali, presidi profilattici ed altro materiale sanitario di prima necessità; 2) al Ministro della difesa l'invio di formazioni sanitarie mobili; 3) al Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'invio di squadre di soccorso veterinario composte dal personale disponibile del Corpo forestale dello Stato; 4) all'Associazione italiana della Croce rossa ed all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie; 5) ai prefetti l'invio di squadre di soccorso sanitarie spontaneamente organizzate da enti pubblici o da privati. Per l'apporto dell'Associazione italiana della Croce rossa, di cui al n. 4) del comma precedente, è fatto salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

44. (Interventi igienico - sanitari e veterinari di urgenza)

Fino a quando la direzione ed il coordinamento dei servizi sanitari nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato, i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica vengono effettuati dagli organi tecnici sanitari delle unità sanitarie locali e dei servizi multizonali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, coordinati dagli organi regionali. In detti servizi - che operano secondo gli indirizzi dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile - si intendono compresi anche il personale e le attrezzature sanitarie messe a disposizione dalle varie Amministrazioni ovvero volontariamente affluite.

45. (Concorso dell'Associazione italiana della Croce rossa ai soccorsi sanitari)

Salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, l'Associazione italiana della Croce rossa concorre ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni colpite, nonché le attrezzature ed il personale occorrenti per i reparti sanitari delle unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 19, secondo le indicazioni dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile.

46. (Servizi di soccorso veterinario)

Il recupero, la custodia ed il governo degli animali sono curati, nella zona colpita, dai competenti organi regionali.

Capo V - Comunicazioni e trasporti

47. (Servizi radio, telegrafici, telefonici e postali)

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici e alle società concessionarie le disposizioni necessarie per riattivare nel modo più sollecito le comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali, per istituirne altre, ove necessario, nonché per provvedere alla eventuale installazione di uffici provvisori ed a quanto altro necessario per assicurare un andamento regolare dei servizi, d'intesa con l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile. Le comunicazioni riguardanti i servizi di soccorso hanno precedenza assoluta.

48. (Servizi di trasporto statali ed in concessione)

Il Ministro dei trasporti, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento di tutti i servizi ferroviari ed il coordinamento di tutti gli altri servizi pubblici di trasporto nelle zone colpite. Lo stesso Ministro impartisce, altresì, disposizioni affinché l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile possa disporre l'utilizzazione, con il sistema più rapido, dei vari mezzi di trasporto, per qualsiasi esigenza di Protezione Civile. Analoghe disposizioni sono impartite dal Ministro della marina mercantile per il trasporto di cose e persone con mezzi nautici rientranti nella sua competenza.

Capo VI - Opere di urgente necessità

49. (Opera di urgente necessità)

Le opere di urgente necessità di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono quelle la cui realizzazione si rende necessaria per l'adempimento dei compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa nonché dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Alla realizzazione di dette opere il Ministero dell'interno provvede direttamente o a mezzo di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati, anche mediante apposite convenzioni, le quali possono prevedere, altresì, l'affidamento della manutenzione e dell'esercizio delle opere medesime. Sono considerate opere di urgente necessità anche quelle realizzate da enti pubblici o da privati che siano idonee alla protezione della popolazione civile.

50. (Attrezzature di Protezione Civile)

Per attrezzature di Protezione Civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonché dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Alla predisposizione di dette attrezzature il Ministero dell'interno provvede anche con le forme indicate nel precedente articolo.

51. (Utilizzazione di opere ed attrezzature di enti pubblici e di privati)

Le opere e le attrezzature di cui ai precedenti articoli 49 e 50 debbono essere costantemente tenute in perfetto stato di funzionamento e messe a disposizione del Ministero dell'interno su sua richiesta, in caso di grave necessità. Qualora le amministrazioni, gli enti pubblici o i privati provvedano alla realizzazione di opere e di attrezzature che da parte del Ministero dell'interno siano ritenute idonee ai fini della protezione della popolazione civile, il Ministero stesso cura che venga data attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1915, nonché nel regio decreto 25 maggio 1936, n. 1553.

52. (Ministero dei lavori pubblici - Interventi straordinari)

Agli interventi straordinari di cui all'art. 1 della legge 12 aprile 1948, n. 1010, provvede il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 88, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla Protezione Civile. In tali casi, in via straordinaria, gli interventi si estendono anche alle opere idrauliche di cui all'art. 89 del surrichiamato decreto.

53. (Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali)

Gli organi regionali e gli enti locali territoriali, oltre al contributo di cui al penultimo comma dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, pongono in essere le attività, loro trasferite o delegate, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali debbono provvedere all'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere e dei servizi di propria competenza, informandone contestualmente l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile e segnalando le eventuali necessità di intervento integrativo.

Capo VII - Offerta di prestazioni, di materiale assistenziale, di denaro, di ospitalità e di altre iniziative assistenziali - Offerte dall'estero

54. (Offerte di prestazioni)

I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire il loro concorso alle operazioni di soccorso e di assistenza, ne danno notizia al prefetto della propria provincia, indicando i mezzi dei quali dispongono. L'impiego nelle zone colpite da calamità è disposto dal Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi, d'intesa con l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile al quale sono affidati la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso. L'utilizzazione di coloro che intendono concorrere alle operazioni di cui al primo comma è regolata, per quanto applicabili nella circostanza, dalle disposizioni contenute nel capo III, titolo II del presente regolamento.

55. (Offerte di materiale assistenziale)

I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire materiale assistenziale, ed in particolare indumenti, masserizie e derrate, ne danno notizia al prefetto della propria provincia. La raccolta e la distribuzione possono essere affidate alla Associazione italiana della Croce rossa. Il materiale non utilizzabile è ceduto alla stessa Associazione secondo le vigenti disposizioni per il materiale fuori uso dello Stato.

56. (Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali)

Chiunque intenda contribuire all'attività di assistenza mediante offerte di ospitalità od altre particolari forme, diverse da quelle previste negli articoli 54 e 55, ne informa il prefetto della provincia di residenza, il quale provvede alla loro utilizzazione.

57. (Offerte provenienti dall'estero)

Qualora le offerte di cui al presente capo pervengano dall'estero, il preventivo coordinamento viene curato dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'interno, il quale provvede alla successiva utilizzazione. Il materiale

proveniente dall'estero è soggetto ad ogni effetto, ove non diversamente stabilito con accordo internazionale, alla stessa disciplina del materiale assistenziale dello Stato impiegato nelle operazioni di soccorso e di assistenza.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

• *Ordine di servizio n. 1*

Il ministro per il coordinamento della Protezione Civile

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 112, relativo alla istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla ripartizione delle competenze tra i Servizi che costituiscono l'articolazione degli Uffici del Dipartimento della Protezione Civile;

DISPONE

Le competenze dell'Ufficio Coordinamento delle Attività di previsione e prevenzione sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina l'attività di tutti i settori funzionali dell'Ufficio, indicendo, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; assicura lo svolgimento dei compiti straordinari previsti, per il personale dell'Ufficio, nel documento "Organizzazione del dipartimento della P. Civile in caso di emergenze"; tratta tutte le materie non rientranti nelle competenze degli altri servizi, nonché quelle di volta in volta affidate dal Coordinatore dell'Ufficio.

Servizio rischio nucleare ed ecologico: assicura la promozione ed il raccordo delle iniziative in materia di rischi ambientali e nucleari: formula programmi e direttive di indirizzo e orientamento, valutando anche scenari di crisi, per i necessari aggiornamenti dei piani di emergenza e per le esercitazioni di Protezione Civile; promuove studi e ricerche curando l'organizzazione, la predisposizione e la divulgazione di materiale scientifico e documentale nel campo della salvaguardia ambientale e del rischio nucleare; coordina le attività competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo attraverso reti di rilevamento degli inquinamenti ambientali e della radioattività; cura i rapporti con le organizzazioni scientifiche e di ricerca, con gli enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nei settori di rischio di competenza partecipando, altresì, ad ogni iniziativa posta in essere da detti Enti in collaborazione con strutture omologhe di Protezione Civile di altri Paesi; cura l'attività di segreteria, organizzazione e coordinamento per la sezione II, settore rischio nucleare, della Commissione Grandi Rischi, per gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti in materia di inquinamento e radioattività; in caso di emergenza provvede all'individuazione degli idonei organi di consulenza scientifica, in materia ecologica e nucleare, e partecipa con propri funzionari ai sopralluoghi che si rendessero necessari, unitamente agli esperti della II sezione della Commissione Grandi Rischi.

Servizio rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto: assicura la promozione ed il raccordo delle iniziative in materia di rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto; formula programmi e direttive di indirizzo ed orientamento, valutando anche scenari di crisi, per i necessari aggiornamenti dei piani di emergenza e per le esercitazioni di Protezione Civile; promuove studi e ricerche curando l'organizzazione, la predisposizione e la divulgazione di materiale scientifico e documentale nei campi di propria competenza; coordina le attività tecnico - scientifiche svolte in materia dagli Enti competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo dei rischi; cura i rapporti con le organizzazioni scientifiche di ricerca e con enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nei settori di rischio di competenza, partecipando, altresì, ad ogni iniziativa posta in essere da detti Enti in collaborazione con strutture omologhe di Protezione Civile di altri Paesi; cura l'attività di segreteria, organizzazione e coordinamento per la Commissione Grandi Rischi - Sezione V, settore rischio chimico - industriale ed ecologico, per la Commissione Grandi Rischi - Sezione IV, settore rischio trasporti, per il Gruppo nazionale rischio chimico - industriale ed ecologico del C.N.R. e per gli Organi collegiali operanti nell'ambito del Dipartimento. In caso di emergenza provvede all'individuazione degli idonei organi di consulenza scientifica nelle materie di competenza; partecipa con propri funzionari ai sopralluoghi che si rendessero necessari, unitamente agli esperti delle sezioni V e VI della Commissione Grandi Rischi, del Gruppo nazionale rischio chimico, industriale ed ecologico del C.N.R.

Servizio rischio idrogeologico: assicura la promozione ed il raccordo delle iniziative in materia di movimenti franosi, alluvioni, valanghe, inquinamenti e crisi idriche, dighe e invasi, e formula programmi, direttive di indirizzo ed orientamento, valutando anche scenari di crisi per i necessari aggiornamenti dei piani di emergenza e per le esercitazioni di Protezione Civile.; attiva studi e ricerche curando l'organizzazione, la predisposizione e la divulgazione di materiale scientifico e documentale nei campi di propria competenza; coordina le attività tecnico - scientifiche svolte in materia dagli Enti competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo dei rischi; cura il rapporto con le organizzazioni scientifiche e di ricerca, con gli enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nei settori di rischio di competenza, partecipando altresì, ad ogni iniziativa posta in

essere da detti Enti in collaborazione con strutture omologhe di Protezione Civile e di altri Paesi; cura l'attività di segreteria, organizzazione e coordinamento per la IV sezione - rischio idrogeologico - della Commissione Grandi Rischi, per il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R., per gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito del Dipartimento; in caso di emergenza provvede all'individuazione degli idonei organi di consulenza scientifica nelle materie di competenza; partecipa con propri funzionari ai sopralluoghi che si rendessero necessari, unitamente agli esperti della IV sez. della Commissione Grandi Rischi e del Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.

Servizio rischio sismico e vulcanico: assicura la promozione ed il raccordo delle iniziative in materia di rischi sismici e vulcanici; formula programmi e direttive di indirizzo ed orientamento, valutando anche scenari di crisi, per i necessari aggiornamenti dei piani di emergenza e per le esercitazioni di Protezione Civile; promuove studi e ricerche curando l'organizzazione, la predisposizione e la divulgazione di materiale scientifico e documentale nei campi sismologico e vulcanologico; coordina le attività tecnico - scientifiche svolte in materia dagli Enti competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo dei rischi di competenza; cura i rapporti con le organizzazioni scientifiche e di ricerca, con gli enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nei settori di rischio di competenza partecipando, altresì, ad ogni iniziativa posta in essere da detti Enti in collaborazione con strutture omologhe di Protezione Civile di altri Paesi; cura l'attività di segreteria, organizzazione e coordinamento per la Commissione Grandi Rischi - sezione I, settore rischio sismico, per la Commissione Grandi Rischi - sezione III, settore rischio vulcanico, per il Gruppo nazionale di difesa dei terremoti del C.N.R., per il Gruppo nazionale per la vulcanologia del C.N.R. e per i Gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito del Dipartimento; in caso di emergenza provvede all'individuazione degli idonei organi di consulenza scientifica nelle materie di competenza e partecipa con propri funzionari ai sopralluoghi che si rendessero necessari, unitamente agli esperti delle sezioni I e III della Commissione Grandi Rischi nonché dei Gruppi nazionali per la difesa dai terremoti e vulcanologico del C.N.R.

Le competenze dell'Ufficio Emergenze sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina l'attività di tutti i settori funzionali dell'Ufficio (Sanità - Trasporti - Mezzi e Materiali - Difesa Civile - Informatica - Volontariato - nonché i Centri Operativi), indicando, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; formula direttive di natura tecnica ed amministrativa per la gestione del personale del Dipartimento al fine di assicurare l'operatività degli Uffici al verificarsi dell'emergenza; costituisce, su disposizione del Ministro, nuclei di intervento destinati ad operare in Italia ed anche all'estero; tratta tutte le materie non rientranti nelle competenze degli altri Servizi nonché quelle affidate di volta in volta dal Coordinatore dell'ufficio.

Servizio Coordinamento Soccorsi: convoca l'EMERCOM, attiva, tramite il CE.SI., le componenti di Protezione Civile che assicurano il pronto intervento e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità; coordina, d'intesa con le Amministrazioni interessate, l'attuazione dei piani di emergenza, compresi quelli relativi ai trasporti, all'utilizzazione delle risorse e dei mezzi, anche di volontariato; attua le ordinanze del Ministro concernenti il pronto intervento e l'assistenza; cura i rapporti con le varie componenti nazionali ed internazionali di Protezione Civile e mantiene i collegamenti con gli organismi scientifici che svolgono attività di sorveglianza, sui fenomeni calamitosi; studia i risultati delle esperienze di organizzazioni di Protezione Civile di altri Paesi, acquisendo e classificando la relativa documentazione; cura in collegamento con il Ministero dell'Interno la gestione del Sistema Mercurio, indirizza l'attività delle Regioni in materia di preparazione all'emergenza (ed impulso all'attività dei Comitati regionali).

Servizio interventi straordinari: predispone gli atti relativi agli interventi straordinari del Ministro, intesi a fronteggiare situazioni di emergenza, cura ogni attività connessa alle richieste di interventi volti a fronteggiare situazioni di emergenza idrica e di inquinamento e bonifica ambientale formalizzando anche i relativi provvedimenti.

Servizio pianificazione ed attività addestrative: coordina le pianificazioni delle Amministrazioni centrali e periferiche; predispone piani di emergenza per zone del territorio esposte a particolare rischio; pianifica tempi e modi dell'afflusso degli uomini e mezzi di tutte le componenti di Protezione Civile per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità; studia le problematiche connesse alle pianificazioni di emergenza; organizza le esercitazioni di Protezione Civile.

Servizio materiali e mezzi per l'emergenza: studia tutte le problematiche concernenti i mezzi speciali e le tecnologie di emergenza; provvede al censimento, alla gestione e alla movimentazione dei beni mobili della Protezione Civile nonché all'approvvigionamento di mezzi e materiali d'emergenza; programma i centri mobili d'emergenza (treni d'emergenza, campi base, ecc.); effettua le relative ispezioni.

Servizio Difesa Civile: studia tutte le problematiche inerenti la difesa civile; cura i rapporti con gli organi della N.A.T.O.; cura la cooperazione civile - militare; organizza le esercitazioni nazionali ed internazionali di difesa civile.

Servizio emergenza sanitaria: attua il piano di emergenza sanitaria nazionale; assicura la Vice - presidenza e Segreteria della Commissione Sanitaria Tecnico - Scientifica; cura i rapporti nazionali ed internazionali con gli enti ed istituti preposti alla tutela sanitaria della popolazione.

Servizio per il Centro Polifunzionale: provvede a tutti i compiti relativi alla gestione, amministrazione e funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature del Centro stesso, cura le attività connesse alla gestione dei beni mobili della Protezione Civile.

Centro Situazioni (C.E.SI.): riceve e valuta le notizie riguardanti gli eventi calamitosi e risolve direttamente, ove possibile, i problemi inerenti ai primi soccorsi; in caso di dichiarata emergenza, si trasforma in centro operativo, integrato da altri Ufficiali e funzionari designati dal Dipartimento e da altri Enti, articolandosi anche in settori funzionali.

Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.): coordina l'impiego degli aeromobili comunque resi disponibili per il concorso aereo delle attività di Protezione Civile sia in ambito nazionale sia all'estero; coordina l'intervento dei mezzi aerei resi disponibili dalla Amministrazione della Difesa e dell'Agricoltura e Foreste per il concorso aereo alla lotta contro gli incendi boschivi; nei casi di maxi emergenza opera con propri rappresentanti presso il Centro Situazioni con il compito di richiedere e coordinare l'esecuzione di missioni aeree nel quadro della pianificazione dei trasporti di emergenza nonché la ricognizione e il controllo delle aree disastrose.

Centro Operativo Emergenza in mare (C.O.E.M.): provvede alla gestione operativa dell'emergenza in caso di attivazione del "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive", approvato con D.M. 5 aprile 1989; coordina l'attività di soccorso ad aerei in mare svolte dalle Prefetture competenti in prossimità di aeroporti costieri; nei casi di maxi emergenza opera, nell'ambito del Centro Situazioni, con il compito di coordinare, d'intesa con il Ministero della Difesa, l'impiego della nave S. Marco e di altre unità similari assegnate per attività di Protezione Civile nonché, d'intesa con il Ministero della Marina Mercantile, l'impiego delle navi civili requisite o noleggiate per i trasporti d'emergenza; studia tutte le problematiche connesse all'inquinamento marino cagionato da idrocarburi e da altre sostanze nocive; cura i rapporti con enti ed organismi nazionali ed internazionali operanti in materia; presiede e coordina l'attività del Comitato tecnico - scientifico di cui al D.M. 8 novembre 1989.

Le competenze dell'Ufficio Opere Pubbliche di Emergenza sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina l'attività di tutti i settori funzionali dell'Ufficio, indicendo, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; assicura lo svolgimento dei compiti straordinari previsti per il personale dell'Ufficio nel documento "Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenze"; tratta tutte le materie non rientranti nelle competenze degli altri servizi nonché quelle affidate, di volta in volta, dal Coordinatore dell'Ufficio.

Servizio terremoti e bradisismi: coordina e organizza le operazioni di rilevamento dei danni causati da eventi sismici, avvalendosi anche degli Istituti di ricerca (G.N.D.T. e I.N.G.); elabora su mandato legislativo le direttive tecnico - amministrative attinenti gli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato da eventi sismici; acquisisce i dati concernenti le richieste finanziarie, relative al ripristino del patrimonio edilizio e delle infrastrutture danneggiate, prodotte dagli Enti interessati (comuni, province, regioni, comunità montane enti dello Stato, ecc.); formula i piani di spesa nell'ambito degli stanziamenti disposti da apposite leggi; predispone gli atti di assegnazione dei fondi agli Enti territoriali sopra citati; coordina le attività di controllo delegate ad uffici regionali; coordina le attività di prevenzione sismica svolte a seguito di appositi stanziamenti e finalizzate all'adeguamento sismico del patrimonio edilizio ricadente in zone soggette ad alto rischio, avvalendosi, eventualmente, dell'apporto tecnico - scientifico di istituti di ricerca.

Servizio dissesti idrogeologici: sovrintende all'attuazione degli interventi per la difesa del suolo e per l'eliminazione del pericolo incombente dovuto a dissesti idrogeologici; esamina le richieste avanzate da Regioni, Enti locali ed altre Pubbliche amministrazioni in merito alle soluzioni tecniche e alle esigenze economiche relative ai singoli interventi; elabora normative per l'attuazione di detti interventi; definisce gli interventi di ripristino dei beni colpiti da eventi calamitosi di settore.

Servizio emergenze idriche e delle acque: acquisisce dati e notizie relative alla situazione delle reti idriche e della gestione delle acque sul territorio nazionale; esamina e valuta le richieste avanzate da Regioni, Enti locali ed altre Pubbliche amministrazioni in merito alle soluzioni tecniche e scientifiche, prospettate da enti di ricerca pubblici e privati e da operatori del settore, finalizzate ad interventi di emergenza; definisce gli interventi da attuare, elaborando, ove necessario, la normativa di settore.

Servizio calamità meteorologiche: acquisisce dati e notizie in merito agli eventi calamitosi determinati da situazioni meteorologiche; esamina e valuta le richieste prospettate da Regioni, Enti locali ed altre Pubbliche amministrazioni in merito agli interventi di ripristino dei beni colpiti dagli eventi calamitosi di settore.

Servizio vigilanza e controllo lavori: acquisisce ed esamina dati e notizie concernenti l'attuazione degli interventi disposti dal Dipartimento; vigila sull'esecuzione di detti interventi, in modo diretto o con la collaborazione di organi tecnici regionali, degli enti locali e di altre pubbliche amministrazioni, esaminando, ove occorra, anche gli atti delle commissioni di collaudo, nominate dal Dipartimento, delle quali cura la predisposizione delle note di incarico e degli altri adempimenti connessi.

Le competenze dell'Ufficio Affari Generali, Documentazione e Volontariato sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina l'attività di tutti i settori funzionali dell'ufficio, indicando, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; assicura lo svolgimento dei compiti straordinari previsti per il personale dell'Ufficio, nel documento "Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenze"; tratta tutte le materie non rientranti nelle competenze degli altri servizi nonché quelle affidate, di volta in volta, dal Coordinatore dell'Ufficio.

Servizio Affari Generali: assicura il coordinamento amministrativo fra gli uffici, risolvendo anche eventuali conflitti di competenze tra i medesimi; cura la ricezione di tutta la corrispondenza in arrivo e provvede alla relativa assegnazione agli Uffici; mantiene i rapporti con le organizzazioni sindacali che operano nell'ambito della Presidenza e si occupa della contrattazione decentrata: predispone la relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione; tratta i progetti F.I.O.

Servizio Formazione, Documentazione e Biblioteca: organizza e coordina le attività di formazione svolte nell'ambito del Dipartimento; cura l'acquisizione anche tramite l'Ufficio Stampa, di servizi filmati, video magnetici, fotografici, ivi compresi quelli relativi alle esercitazioni di Protezione Civile, provvedendo alle opportune sistemazioni ed utilizzazioni; cura la raccolta di pubblicazioni prodotte dal Dipartimento o da altri enti sia per le scuole che per le altre istituzioni; cura la pubblicazione di un periodico - d'intesa con l'Ufficio Stampa - del Dipartimento della Protezione Civile; recepisce e conserva la documentazione riguardante tutte le attività di Protezione Civile; cura l'acquisizione di volumi e documenti anche di carattere internazionale.

Servizio Volontariato: individua e forma i gruppi, le associazioni, gli enti e gli organismi di volontariato di Protezione Civile; cura i rapporti con gli stessi ed assicura il raccordo con il Comitato di volontariato di Protezione Civile per l'espletamento delle attività ad esso attribuite; istruisce le pratiche per le attività di formazione dei gruppi di volontariato da effettuare nel Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto; provvede agli adempimenti normativi ed amministrativi sull'impiego dei volontari; diffonde la cultura del volontariato di Protezione Civile; avvia e cura studi comparati sulla legislazione del volontariato in altri Paesi.

Centro Applicazione Studi Informatici (C.A.S.I.): provvede all'automazione dei processi operativi e gestionali degli Uffici, alla gestione ed allo sviluppo del sistema informatico centrale; fornisce, al verificarsi di un'emergenza, il supporto informatico richiesto dall'evento; provvede alla individuazione dei nuovi sistemi informativi elaborati da enti nazionali ed internazionali, nonché allo sviluppo e alla gestione della rete telematica del Dipartimento; svolge, in collaborazione con gli uffici ed i centri, attività di analisi e progettazione di sistemi informativi; garantisce il collegamento con banche dati esterne; cura la formazione nel settore, inquadra ed armonizza le richieste degli Uffici e dei Centri, nel contesto del sistema informatico centrale, dei sistemi esterni, della rete telematica e dei sistemi locali, valutandone la fattibilità tecnico - amministrativa; cura i rapporti con l'Ufficio per l'Informatica e la Telematica (U.I.T.) della Presidenza del Consiglio.

Centro Telecomunicazioni di Protezione Civile: cura l'esercizio e la manutenzione del sistema di telecomunicazioni ordinarie del Dipartimento; assicura i collegamenti d'emergenza con aree di crisi sul territorio nazionale ed estero; cura l'adeguamento e il potenziamento dei mezzi di telecomunicazione del Dipartimento attraverso la promozione di lavori di ampliamento e ammodernamento delle reti esistenti e l'elaborazione della pianificazione operativa e delle direttive dell'impiego relative all'intero settore delle Telecomunicazioni; cura l'addestramento del personale TLC; organizza e dirige le esercitazioni tecniche e operative di settore; assicura la consulenza in materia di telecomunicazioni ed elettronica per la Protezione Civile a favore di tutti gli Uffici del Dipartimento e delle Amministrazioni ed Enti che concorrono all'attuazione del servizio nazionale di Protezione Civile; assicura il coordinamento ed il controllo delle reti d'emergenza realizzate da altri organismi per le esigenze proprie della Protezione Civile; assicura la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro interni, interministeriali e internazionali nonché a corsi di insegnamento in materia di Protezione Civile.

Le competenze dell'Ufficio Organizzazione Affari Amministrativi e finanziari sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina le attività di tutti i settori funzionali dell'ufficio, indicando, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; emana direttive interne e di raccordo dei vari servizi dell'ufficio; promuove studi volti ad ottimizzare le procedure tecnico - contabili; cura gli affari speciali di natura tecnico - amministrativa non attribuibili istituzionalmente agli altri uffici e/o servizi; assicura lo svolgimento dei compiti straordinari previsti, per il personale dell'ufficio, nel documento "Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenze"; adempie a tutti i compiti che di volta in volta gli vengono affidati dal coordinatore dell'ufficio.

Servizio Organizzazione: provvede all'organizzazione e alle attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, agli affari relativi al personale comprese le materie concernenti il trattamento economico e la liquidazione delle competenze, alla gestione e manutenzione dei beni e servizi, anche informatici, facenti carico ai capitoli di bilancio, fatte salve le attribuzioni del C.A.S.I. e del Servizio attività contrattuali. Il CONSEGNETARIO che opera alla dipendenza funzionale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esegue, nell'ambito del Servizio Organizzazione i compiti di cui al D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718.

Servizio Affari Amministrativi e Finanziari: provvede agli atti contabili e di gestione dei capitoli di bilancio, all'approntamento dei titoli di spesa, alla rendicontazione, ai rapporti con gli organi finanziari e di controllo dello Stato. Il CASSIERE che opera alla dipendenza funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esegue, nell'ambito del Servizio Affari Amministrativi e Finanziari i compiti di cui al D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718.

Servizio attività contrattuali: cura l'attività contrattuale, l'approvvigionamento di beni e servizi con oneri a carico dei capitoli di bilancio e la liquidazione delle relative spese. L'UFFICIO ROGANTE assolve, nell'ambito del Servizio attività contrattuali, le attribuzioni ed i compiti di cui alla legge e al regolamento della Contabilità Generale dello Stato.

Segreteria Generale di Coordinamento: coadiuva il Capo del Dipartimento nell'attività di organizzazione e direzione del Dipartimento stesso; svolge, secondo le direttive del Capo del Dipartimento, ogni forma di coordinamento dell'attività dei diversi settori del Dipartimento, nonché ogni attività programmatica e di impulso in materia di Protezione Civile; svolge ogni attività di studio, di consulenza e ricerca che si renda necessaria per la funzionalità del Dipartimento.

Con successivo ordine di servizio a cura dei coordinatori degli Uffici potranno essere, ove occorra, ulteriormente dettagliate le attribuzioni dei Servizi e della Segreteria di coordinamento con l'articolazione dei medesimi in omogenei settori funzionali.

Roma, li 27 aprile 1992

- *Ordinanza 30 Marzo 1989 - Attuazione dell'art 11 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile e misure volte alla sua tutela (Ordinanza n. 1675/FPC)*

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 12 Novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Dicembre 1982, n. 939; visto l'art. 11 del decreto – legge 26 Maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Luglio 1984, n. 363;

visto l'art. 15 della legge 10 Febbraio 1989, n. 48, con il quale sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 22 del decreto legge 26 Maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Luglio 1984, n. 363;

vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 Ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 Ottobre 1984, con la quale sono state dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato art. 11 della legge 24 Luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato;

viste le circolari n. 4/DPC/85 del 24 Ottobre 1985; n. 399/o53/11 Emer del 28 Gennaio 1986 e n. 1940/VOL del 22 Marzo 1986, con le quali sono state dettate direttive in merito alla pratica attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 24 Luglio 1984, n. 363.

Ritenuto che il fenomeno del volontariato vada tenuto in particolare considerazione per lo straordinario apporto che esso può dare nelle situazioni di emergenza come in effetti è avvenuto sinora e che, all'uopo, è stato anche organizzato apposito incontro con le organizzazioni interessate;

Considerato che, anche a seguito del predetto incontro si è appalesata la necessità e l'urgenza di una apposita disciplina che espliciti al meglio la portata dell'art.11 della legge n. 363/84, la cui validità è stata di recente ulteriormente protratta nel nostro ordinamento;

Ritenuto che si rende altresì urgente e indispensabile un coordinamento delle attività di volontariato di Protezione Civile, nelle more di una disciplina che permetta un migliore utilizzo delle forze di volontariato operanti sul territorio nell'espletamento di attività di previsione e prevenzione di Protezione Civile, nonché in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

L'art. 11 della legge 24 Luglio 1984, n. 363, si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamità naturali o catastrofi, e allo svolgimento delle attività di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma.

Sono considerate attività di previsione e prevenzione, nell'ambito del volontariato di Protezione Civile, l'attività di formazione, l'addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 Ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, sentito il parere del prefetto territorialmente competente o dell'autorità regionale di Protezione Civile, se sussistente.

Art. 2

Ai fini della concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile dispone apposita istruttoria sentite eventualmente le regioni ed il prefetto territorialmente competente e gli enti locali per le organizzazioni operanti in ambito locale.

Per le attività di formazione di cui al comma 1 il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile si avvale per la loro organizzazione del centro di Castelnuovo di Porto ed interviene altresì per la promozione della loro organizzazione in ambito locale.

Art. 3

Il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile provvede al rimborso delle spese relative all'impiego operativo svolto in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza, nonché per lo svolgimento delle attività di addestramento ed esercitazioni organizzate ai sensi del precedente art. 1, comma 2.

Ai fini del rimborso di cui al comma che precede, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile vi provvede a seguito di domanda delle organizzazioni interessate corredata di idonea documentazione giustificativa e a seguito di certificazione o attestazione richieste, se del caso, alle autorità competenti.

Art. 4

Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla prefettura competente, o dall'autorità regionale, ove prevista, è data facoltà agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di richiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente ordinanza. A tal fine gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nella domanda di permesso, devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato, allegando le relative attestazioni del gruppo di loro appartenenza.

Art. 5

Il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, è tenuto ad esonerare dal servizio i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo.

La prefettura competente o l'autorità regionale di Protezione Civile, ove prevista, certifica l'effettiva prestazione dell'opera del volontario e le modalità con la quale è avvenuta.

Art. 6

Per il periodo di effettivo impiego, prestato e certificato ai sensi della presente ordinanza, il volontario che ha partecipato all'opera di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali nonché alle attività di addestramento ed esercitazioni espletate ai sensi della presente ordinanza, conserva la retribuzione ed ogni altro trattamento economico e previdenziale.

Il relativo onere farà carico sul fondo per la Protezione Civile.

Art. 7

Per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile è prevista l'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi e contro gli infortuni che possono loro occorrere durante lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli precedenti e disposte dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o da altra autorità a ciò delegata.

Il ministro per il coordinamento della Protezione Civile, anche nell'ambito della più generale previsione di una copertura assicurativa per i rischi di Protezione Civile, provvede per l'assicurazione di cui al comma che precede alla stipula di apposite convenzioni.

Art. 8

L'onere derivante dalla presente ordinanza, valutato per l'anno 1989 il L. 1.500.000.000, è posto a carico del fondo per la Protezione Civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 Marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

- *Circolare n. 15 del 9 Giugno 1989 - Associazioni di volontariato - regolamentazione dell'uso di segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi*

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Servizi della Protezione Civile
1989

Roma, li 9 Giugno

Divisione Protezione Civile, N.ro 693/02/OR/155/34 di prot.: CIRC. N. 15 MI. PC. (89)4

Oggetto: Associazioni di volontariato – Regolamentazione dell'uso di segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

TRENTO

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

Pervengono da parte di alcune sedi segnalazioni sul comportamento di associazioni di volontari di Protezione Civile che, pur operando prevalentemente nel campo della salvaguardia ambientale e della Protezione Civile, in alcune occasioni non hanno dato prova di svolgere correttamente la propria attività, soprattutto per quanto riguarda l'uso di uniformi, lampeggiatori visivi e palette segnaletiche.

Al riguardo si ritiene necessario precisare che non è ammesso l'uso di palette in quanto lo stesso è riservato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 137 del Codice della Strada, al personale incaricato della prevenzione e dell'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.

Per quanto concerne, poi, l'uso di uniformi, questa Direzione Generale, sentito anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, osserva che l'uso di particolari uniformi è consentito a condizione che vengano rispettate le procedure previste dall'articolo 230 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza.

Per quanto riguarda, infine, l'uso di lampeggiatori luminosi, si precisa che gli artt. 45 e 46 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale (D.P.R. 15.6.1952, n. 363 e successive modifiche) consentono tale possibilità soltanto ai veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché alle autoambulanze. E' fatta però salva l'ipotesi prevista dall'art. 76, 3° comma del citato Testo Unico così come modificato dall'art. 10 della legge 10 Febbraio 1982, n. 38 di ottenere dal Ministero dei Trasporti l'autorizzazione all'impiego dei dispositivi luminosi anche per altri veicoli oltre a quelli sopraindicati, per garantire la sicurezza della circolazione, purché di luce diversa da quella normalmente utilizzata dalle Forze di Polizia.

p. IL MINISTRO Carleo

•

- *Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 613, Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto l'art. 11 del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente l'attuazione del citato art. 11 del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile;

Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art.1 Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della Protezione Civile.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di Protezione Civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.
2. Presso il Dipartimento della Protezione Civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 . All'iscrizione provvede il Dipartimento della Protezione Civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni (2/a).
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di Protezione Civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.
5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.

Art. 2 Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile può concedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, lettera a), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1.
2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'associazione dispone.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella di formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività debbono espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi teorico - pratici indicati dal Dipartimento della Protezione Civile che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla circolare di cui all'art. 1, comma 5, può essere disposta in misura non superiore al 50 per cento del fabbisogno risultante da documentata richiesta.
5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture o di miglioramento della preparazione tecnica.
6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda compilata in conformità al modello fissato nella circolare di cui al precedente art. 1, comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, corredata della documentazione prevista nei successivi articoli 3 e 4, nonché nella medesima circolare.

Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature.

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature le associazioni, aventi titolo a norma dell'art. 2, devono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista all'art. 1, comma 5, del presente regolamento, accompagnata da una relazione tecnico - esplicativa circa le attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o prevedibili modalità operative di impiego. Qualora il Dipartimento della Protezione Civile ritenga che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

2. Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura e dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente in merito alla congruità del preventivo di spesa relativo alla dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il parere della regione o provincia autonoma competente ai fini dell'opportuno coordinamento con i programmi di finanziamento previsti in sede locale. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica.

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al miglioramento della preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma dell'art. 2 debbono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista dall'art. 1, comma 5, del presente regolamento, corredata di:

- a) una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle attività di addestramento od altra attività tendente al conseguimento di una maggiore efficienza od efficacia delle attività dell'associazione richiedente;
- b) un'analisi costi - benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire in relazione alla possibilità di impiego delle associazioni e alle esigenze del territorio.

2. Se il Dipartimento della Protezione Civile ritiene che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

3. Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura e di altre pubbliche amministrazioni competenti in relazione alla tipologia delle attività tendenti al miglioramento della preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi di formazione previsti in sede locale viene acquisito il parere delle regioni o delle province autonome interessate. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 5 Criteri di concessione dei contributi.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere sulle somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi riguardano:

- a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove l'associazione richiedente opera;
- b) il minor grado di efficienza delle strutture di Protezione Civile nella zona, anche in considerazione del rapporto costi - benefici dell'intervento per il quale viene richiesto il contributo;
- c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria, delibera sulle richieste di contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3, l'amministrazione espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei quindici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. Nel termine di quindici giorni dall'approvazione del piano dei finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso.

Art. 6 Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo.

1. Il provvedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 5, comma 1, è emesso sulla base del piano di ripartizione di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua dei criteri e delle procedure previsti al precedente art. 5.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre:

- a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura durevole senza esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'associazione o trasferimento dei beni acquisiti ad altra associazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione all'associazione nella persona del presidente pro-tempore;

- c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie;
- d) le modalità di erogazione del contributo medesimo;
- e) l'obbligo di realizzare l'iniziativa entro un termine stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili all'associazione.

Art. 7 Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile può disporre accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della Protezione Civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento medesimo.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:
 - a) la revoca, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, del contributo finanziario accordato;
 - b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dal Dipartimento della Protezione Civile, con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art. 8 Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di Protezione Civile - Forme e modalità.

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 14 ed al comma 3 dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le associazioni di volontariato di Protezione Civile, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono al prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di Protezione Civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'associazione.
2. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di Protezione Civile di cui al comma 1, le associazioni di volontariato di Protezione Civile presentano al prefetto ed al sindaco, per l'ipotesi in cui il Comune si sia dotato di strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di ogni utile elemento di valutazione.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed alla attuazione dei piani di Protezione Civile, le associazioni di volontariato sono in particolare tenute a comunicare:
 - a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
 - b) la specialità individuale posseduta nel contesto del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito all'interno del gruppo medesimo;
 - c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;
 - d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
 - e) l'ambito territoriale di operatività.
4. Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei piani di Protezione Civile secondo le istruzioni e con le modalità previste nei medesimi piani.

Art. 9 Modalità di intervento delle associazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Le associazioni di volontariato di Protezione Civile di cui all'art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base a esplicita richiesta dell'autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.
2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 10 Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica.

1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di

effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico - pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della Protezione Civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

4. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di Protezione Civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della Protezione Civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di tali attività ed i calendari - programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma 1 del presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della Protezione Civile, che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della Protezione Civile.

6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza al Dipartimento della Protezione Civile per il tramite della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art. 11, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente articolo, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 11 Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede a rimborsare alle associazioni di volontariato di Protezione Civile inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a:

- a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
- b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

2. L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCALFARO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429, Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.*

IL MINISTRO DELL' INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990 n.112, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1990, relativo alla istituzione e all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della Protezione Civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'Interno;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'art.7 della legge 24 febbraio 1992, n.225, pubblicata nel supplemento ordinario n.545 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.64 del 17 marzo 1992, che istituisce tra gli organi centrali del Servizio nazionale della Protezione Civile la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi;

VISTO il decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.261 del 5 novembre 1992;

VISTO il decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.37 del 15 febbraio 1993 concernente l'individuazione e la disciplina dell'attività dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della Protezione Civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio e di prevenzione;

VISTO l'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica datato 24 gennaio 1991, n.85;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.836, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento economico di missione;

RITENUTO di dover dare attuazione al dispositivo dell'art. 9 della citata legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e la definizione delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

CONSIDERATA l'opportunità, secondo le indicazioni di cui all'art. 9 comma 1 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, di articolare la Commissione in sezioni a base interdisciplinare per l'analisi dei problemi relativi ai singoli rischi che comportano misure di P.C.;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 luglio 1997;

CONSIDERATA la necessità, in adesione a quanto formulato dal Consiglio di Stato, di prevedere un abbassamento del quorum strutturale della Commissione, per specifiche esigenze connesse alle situazioni di emergenza;

CONSIDERATO altresì che la formulazione del presente provvedimento garantisce lo svolgimento delle funzioni di natura tecnico - scientifica indispensabili ad affrontare la gestione dell'emergenza e che il numero dei componenti delle singole sezioni è da ritenere congruo, data la complessità delle singole materie trattate;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,n.400;

ADOTTA

il seguente regolamento

CAPO I Costituzione

Art. 1

1. Presso il Dipartimento della Protezione Civile opera la "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" nel seguito indicata con il termine Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della Protezione Civile per tutte le attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio.

CAPO II Modalità organizzative

Art. 2

1. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di Protezione Civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3

1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione I - Rischio sismico; sezione II - Rischio nucleare; sezione III - Rischio vulcanico; sezione IV - Rischio idrogeologico; sezione V - Rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI - Rischio trasporti; sezione VII - Aspetti sanitari delle emergenze; sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica;

b) le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di loro competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione in seduta plenaria.

2. Ciascuna sezione è composta da un presidente, da nove esperti e da un segretario. Il presidente è individuato tra i professori universitari di ruolo, competenti nelle specifiche discipline. I componenti sono individuati nello stesso ambito di cui al punto precedente nonché tra esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

3. La sezione VIII^A, per le strette connessioni con le varie tipologie di rischio, si avvale della consulenza e della collaborazione, senza diritto di voto, dei presidenti delle altre sezioni, dei presidenti dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica, nonché di ogni altro organismo con finalità di Protezione Civile.

Art. 4

1. Il Coordinatore dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione svolge l'incarico di segretario della Commissione, mentre quello di segretario delle sezioni di rischio, di cui al precedente articolo 3, è svolto dai coordinatori dei servizi in cui si articola il predetto Ufficio o da funzionari del medesimo Ufficio con qualifica non inferiore al VII° livello, esclusa la Sezione VII^A "Aspetti sanitari delle emergenze", per la quale l'incarico di segretario è svolto dal coordinatore del Servizio emergenze sanitarie dell'Ufficio Emergenze.

Art. 5

1. Nell'ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e di indirizzo il Comitato dei presidenti di sezione, composto dal ministro per il coordinamento della Protezione Civile, ovvero dal delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal vicepresidente della Commissione stessa, dai presidenti delle sezioni, da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6

1. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile ovvero del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, saranno disposte le nomine del vice presidente della Commissione, del segretario della Commissione, dei presidenti delle sezioni, dei componenti e dei segretari di ciascuna sezione e dei componenti del comitato dei presidenti.

CAPO III Modalità di funzionamento

Art. 7

1. La Commissione si riunisce per singole sezioni di rischio per trattazione di specifici problemi e a sezioni congiunte per l'esame di questioni interdisciplinari.

2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria per questioni di rilevanza generale e qualora il presidente ne ravvisi la necessità. Le proposte formulate dalle Sezioni aventi rilevanza esterna sono sottoposte all'approvazione della Commissione riunita in seduta plenaria.

3. Qualora si ravvisi l'urgenza di convocare la Commissione per l'esame di specifiche questioni connesse a particolari situazioni di emergenza il quorum strutturale della Commissione è ridotto ed è costituito dal presidente della Commissione, dal vicepresidente, dal presidente e da almeno i due terzi dei componenti della sezione o delle sezioni interessate.

4. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di Protezione Civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n.225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli. Per tali attività la Commissione si avvale della collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del CNR, individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n.37, dell'Istituto nazionale di geofisica, dei Servizi tecnici nazionali, nonché di quegli organismi esistenti o che verranno successivamente costituiti con finalità di Protezione Civile. La Commissione partecipa inoltre alla gestione scientifica delle emergenze.

5. Nei casi di eventi di particolare rilevanza, su richiesta del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede ad effettuare ricognizioni in loco sia a carattere collegiale che da parte di singoli esperti componenti della Commissione, al fine di pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a formulare proposte sulle possibili azioni da intraprendere.

6. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede altresì su specifici problemi connessi a situazioni di rischio ad individuare attività da affidarsi a singoli componenti delle sezioni o a gruppi di lavoro.

Art. 8

1. Le convocazioni delle riunioni della Commissione, del Comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal presidente della Commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i casi di urgenza in cui possono avvenire in modo immediato, di almeno dieci giorni, su specifico ordine del giorno.

2. Le sedute plenarie della Commissione, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, quelle del Comitato dei Presidenti e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Qualora i componenti della Commissione non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o il delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo avviso agli interessati, ne dichiara la decadenza.

5. Alle sedute della Commissione aventi all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione dei programmi di attività dei Gruppi o Istituti nazionali di ricerca scientifica, i presidenti e i componenti di sezione che siano anche presidenti di uno dei suddetti Gruppi o Istituti non partecipano al voto e non intervengono nelle delibere.

6. In caso di trattazione di materie di particolare specializzazione, ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

CAPO IV Spese di funzionamento

Art. 9

1. I componenti della Commissione svolgono l'attività di istituto senza compensi.

2. Ai componenti della Commissione che siano pubblici dipendenti compete per prestazioni svolte in località diverse da quelle ove ha sede l'amministrazione di appartenenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste in relazione alla qualifica che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione.

3. Ai componenti della Commissione, estranei alla pubblica amministrazione, compete, per prestazioni svolte in località diverse rispetto allo loro abituale residenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C.

Articolo 10

1. Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul capitolo 2032 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 21 ottobre 1992.

3. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

- *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 97, n. 59.*

Capo VIII - Protezione Civile

107. Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
 f) alle funzioni operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 24 febbraio 92, n.225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la Protezione Civile;
- b) il Comitato operativo della Protezione Civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

- a) Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
- b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- *Regione del Veneto – Giunta Regionale: Lettera circolare 7 Novembre 1984 N. 257/2500 – Comitati Comunali di Protezione Civile, banca dati.*

Ill.mo Signor Sindaco

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (L. 8.12.1970 n. 996 e D.P.R. 66.2.1981 n. 66) la Protezione Civile è un compito primario dello Stato che si organizza – allo scopo – mediante gli organi ordinari e straordinari di Protezione Civile (Ministro dell'Interno, Direttore Generale della Protezione Civile, Commissario del Governo, Prefetto, Ispettore regionale del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, Sindaci e Commissario straordinario).

E' altresì elemento dell'organizzazione il "Comitato regionale della Protezione Civile", il quale è competente:

- A studiare i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofi;
- A predisporre i programmi relativi al contributo della Regione e degli Enti locali all'azione di soccorso;
- A determinare gli organismi regionali e gli Enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della Protezione Civile.

La Regione, a sua volta, è delegata a formulare proposte al Comitato regionale circa i provvedimenti ed i programmi più sopra menzionati.

Mentre per il tempo dell'emergenza il Prefetto può avvalersi di strumenti di coordinamento che hanno carattere di provvisorietà quali il "C.C.S. - centro di coordinamento soccorsi" (a livello provinciale), il "C.O.M. - centro operativo misto" (a livello intercomunale) e le "C.O.C. - unità assistenziali di emergenza" (a livello comunale); questa Regione ritiene che il contributo degli Enti locali debba attuarsi secondo piani e programmi preventivamente definiti ed aggiornabili secondo le esigenze del momento.

A questo scopo, La Regione suggerisce alle Amministrazioni Comunali di istituire "Comitati comunali di Protezione Civile" che devono costituire l'elemento direzionale della prima fase di intervento a seguito di calamità naturali.

A titolo esemplificativo si ritiene che il **Comitato comunale di Protezione Civile** possa essere composto da:

- Sindaco o Assessore delegato alla Protezione Civile;
- Assessore ai Lavori Pubblici;
- Assessore alla Sanità;
- Capo dei Servizi Tecnici;
- Medico di base;
- Comandante Vigili Urbani;
- Responsabile Ufficio Anagrafe;
- Rappresentante Radio Amatori;
- Rappresentante Associazioni Volontari di Soccorso.

Compito immediato dei Comitati comunali sarà quello di elaborare un piano comunale di Protezione Civile accompagnato dal censimento delle risorse disponibili in persone e mezzi, che servirà per la formazione della banca dei dati, promossa, coordinata e gestita dai competenti Uffici regionali.

I dati più significativi da immagazzinare nella memoria dell'elaboratore riguardano i seguenti argomenti:

- Personale comunale e mezzi a disposizione;
- Fabbricati per ricovero temporaneo;
- Campi sportivi ed aree per attendamenti;
- Campeggi ed alberghi;
- Istituzioni con impianti per erogazione pasti;
- Negozi e magazzini di generi alimentari;
- Prestazioni sanitarie;
- Magazzini di medicinali;
- Negozi e magazzini di materiali per l'edilizia;
- Negozi e magazzini per vestiario,
- Depositi di combustibili per trazione e riscaldamento;
- Imprese edili e stradali;
- Trasporti pubblici e privati;
- Trasporti merci e animali;
- Tecnici volontari a disposizione (professionisti);
- Associazioni varie a disposizione.

Distinti saluti.
Il Presidente
Prof. Carlo Bernini

- *LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58, DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE*

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

La Regione, mediante gli interventi previsti dalla presente legge, partecipa all'organizzazione nazionale della Protezione Civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti e mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, ai sensi della legge 8 Dicembre 1970, n. 66, del DPR 24 Luglio 1977, n. 616 in materia di calamità naturali.

Tali interventi sono diretti a prevedere, prevenire e/o limitare le cause e gli effetti di straordinarie calamità naturali o catastrofi, anche prodotte dall'attività dell'uomo; a soccorrere le popolazioni colpite; a ripristinare i pubblici servizi, nonché i beni pubblici e privati, danneggiati o distrutti.

Art. 2

Le attività regionali

Le attività regionali in materia di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze proprie o delegate, consistono:

1. In attività di previsione e prevenzione, quali:
 - a) La predisposizione di studi e progetti, anche mediante l'elaborazione di piani, per la previsione e la prevenzione di calamità naturali o catastrofi;
 - b) L'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
 - c) L'installazione e la gestione di sistemi, anche con l'ausilio delle telecomunicazioni, per il rilevamento di fenomeni naturali o artificiali che possano essere causa di eventi dannosi o pericolosi, di natura straordinaria o eccezionale;
 - d) L'attivazione di una sala operativa per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento;
 - e) L'acquisizione di attrezzature, macchine ed equipaggiamenti di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, per costituire una propria dotazione permanente e/o per concederli in uso ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province e ad altri organismi pubblici;
 - f) La concessione di contributi ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Province, per l'acquisto di mezzi per la gestione, anche in forma associata, del servizio di pronto intervento – ivi compreso il servizio di polizia urbana – nonché ad associazioni aventi fini di volontariato;
 - g) La formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile attraverso la promozione e il coordinamento di programmi educativi, realizzati con i mezzi più aggiornati e efficaci;
2. In attività di soccorso e ripristino, quali:
 - a) L'approntamento dei mezzi, l'esecuzione dei servizi di emergenza e di pronto intervento, l'assistenza delle popolazioni, nonché i primi interventi di riattivazione dei mezzi pubblici;
 - b) L'adozione dei provvedimenti di competenza regionale per il ripristino dei beni pubblici e privati danneggiati, per la riparazione dei servizi pubblici e per la ricostruzione di quelli distrutti, ovvero per il recupero e la sistemazione ambientale.

Art. 3

Le modalità di attuazione

Le attività di prevenzione di cui alle lett. a), b), c) e d), n. 1 dell'art. 2 sono deliberate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica di Protezione Civile, e valgono anche quali proposte al Comitato regionale per la Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dai numeri 1) e 2) dell'art. 9 del DPR 6 Febbraio 1981, n. 66. Le attività di cui alle restanti lett. e) e f) del n. 1 dell'art. 2, sono esercitate in armonia con quanto previsto dai piani provinciali e dai programmi regionali di Protezione Civile, di cui al citato decreto n. 66 del 1981.

Le attività regionali di soccorso e di ripristino, di cui al punto 2) dell'art. 2), sono realizzate, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, secondo i criteri e le modalità previste dai piani provinciali e dai programmi regionali di Protezione Civile e, comunque, nell'ambito del coordinamento previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO II - Le strutture operative

CAPO I - Le strutture regionali

Art. 4

L'Ufficio per la Protezione Civile

E' istituito l'Ufficio per la Protezione Civile come articolazione della Segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali, costituito da servizi ordinari e servizi di emergenza.

La denominazione di "Ufficio" attribuita, nella presente legge, alla struttura di cui al primo comma non ha rilevanza agli effetti dell'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 26 Novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni.

Alle dipendenze dell'Ufficio è costituita la sala operativa della Protezione Civile, cui fanno capo i sistemi regionali di informazione e rilevamento dei dati, con lo scopo di assicurare:

- a) L'acquisizione e il costante aggiornamento di dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili, straordinarie calamità o catastrofi;
- b) Il collegamento in tempo reale con le sedi del Comitato regionale della Protezione Civile e delle Prefetture; con gli uffici e le sedi; anche periferiche, delle Amministrazioni Provinciali e degli Enti locali del territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini degli interventi, singoli o combinati, della Protezione Civile.

L'Ufficio è altresì fornito delle attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati.

Art. 5

Le attribuzioni dell'Ufficio per la Protezione Civile

Per la promozione, la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all'art.2, la Giunta regionale si avvale principalmente dell'Ufficio per la Protezione Civile.

In particolare, tramite lo stesso, essa provvede:

- 1) Alla raccolta e all'aggiornamento dei dati concernente i nuclei operativi e dei servizi di emergenza, dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane, delle Province;
- 2) All'aggiornamento dei piani, dei programmi e degli studi globali o settoriali sulle materie di competenza;
- 3) Alla formazione e aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi:
 - a) Alle strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di necessità;
 - b) Agli edifici e alle aree di utilizzazione per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e per l'installazione di attendamenti e strutture ausiliarie;
 - c) Alle imprese assuntrici di lavori edili stradali, con la indicazione dei principali mezzi ed attrezzature di cui dispongono e utilizzabili per il pronto intervento;
 - d) Alle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di legnami, ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione;
 - e) Ai depositi di combustibile, di medicinali e di altri materiali indispensabili;
 - f) Alla gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati interessanti la Protezione Civile.

Art. 6

La Commissione Tecnica per la Protezione Civile

E' istituita la Commissione Tecnica per la Protezione Civile (CTPC) con funzioni consultive sulle materie di cui alla presente legge.

La Commissione è composta:

- a) Dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da esso delegato;
- b) Da un rappresentante della Sezione regionale dello ANCI;
- c) Da un rappresentante dell'Unione Regionale Province Venete;
- d) Da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Comunità Montane;
- e) Dal Segretario generale della Programmazione e dai Segretari regionali;
- f) Da sette esperti o tecnici di chiara fama, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie: sismologia, idraulica, sicurezza degli impianti industriali ed energetici, ingegneria civile, inquinamento atmosferico e idrico, epidemiologica;
- g) Da un rappresentante del Ministero della Difesa;
- h) Dall'Ispettore interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- i) Dal Responsabile dell'Ufficio per la Protezione Civile e dai Dirigenti dei Dipartimenti per i Lavori Pubblici, per la Viabilità e i Trasporti, per la Sanità, per L'Assistenza Sociale, per l'Agricoltura, per le Foreste e la Economia Montana;
- l) Da un rappresentante delle Associazioni di volontariato presenti nel Veneto.

Funge da Segretario un dipendente nominato dal Presidente della Commissione.

I membri della Commissione, che vi partecipano in rappresentanza di un ufficio pubblico, sono sostituiti, in caso di assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.

La Commissione agisce su iniziativa del proprio Presidente, formulando proposte e pareri o elaborando studi nelle materie di cui alla presente legge. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio regionale. I compensi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale secondo le norme vigenti.

CAPO II - Le forme di concorso degli Enti locali

Art. 7

I Comuni

Nel quadro della vigente normativa nazionale, la **Giunta regionale favorisce, anche mediante l'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli 13 e 15, l'iniziativa dei Comuni, diretta a:**

1. **Redigere una carta del proprio territorio, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;**
2. **Predisporre i piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;**
3. **Organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la Protezione Civile, nonché quelli di emergenza.**

Per il conseguimento dei compiti indicati al precedente comma, i Comuni, in previsione di rischi di dimensione sovracomunale, possono consorzarsi fra loro e con le Province, o delegare le Comunità Montane o convenzionarsi con Enti e Aziende specializzate, per interventi preventivi o di soccorso urgente in materia di Protezione Civile.

Art. 8

Le Province

Nel quadro della vigente disciplina nazionale e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la Giunta regionale favorisce – anche mediante l'erogazione di contributi – con le modalità indicate agli articoli 13 e 15, l'iniziativa delle Province diretta a:

1. Provvedere, d'intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati interessanti per la Protezione Civile;
2. Collaborare, con la Regione, nell'organizzazione e nel coordinamento dei corsi, nonché di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di Protezione Civile;
3. Eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;
4. Proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;
5. Organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri Enti locali, da mettere a disposizione dell'organizzazione della Protezione Civile;
6. Nonché a coordinare e organizzare corsi, programmi e attività per la formazione, l'addestramento dei volontari, provvedere alla raccolta, e alla trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati relativi agli elenchi, a livello provinciale, del volontariato di cui ai punti a, b e c, dell'art.10.

CAPO III - Il volontariato

Art. 9

Finalità e requisiti

La Regione promuove e valorizza la funzione sociale del volontariato come forma organizzativa della solidarietà umana, e quale mezzo significativo della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, per il conseguimento di fini di elevato interesse civile.

Rientrano nel "volontariato della Protezione Civile" i soggetti singoli o gli enti e associazioni riconosciuti a norma delle leggi vigenti, che dichiarino di perseguire le finalità di operare in modo assolutamente gratuito, nella attività di previsione, prevenzione, protezione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi, secondo le direttive e alle dipendenze funzionali dell'autorità competente.

A tale scopo la Regione contribuisce al finanziamento dei programmi e delle attività di formazione in materia di Protezione Civile, nonché al finanziamento delle attività dei volontari, delle associazioni e degli enti di volontariato nell'ambito dei piani provinciali e dei programmi regionali di Protezione Civile.

La Regione utilizza il volontariato esclusivamente nei settori di competenza propria o delegata.

Art. 10

Gli elenchi del volontariato

Per gli scopi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale provvede, tramite l'Ufficio per la Protezione Civile, a tenere aggiornata la raccolta:

- a) Degli elenchi dei volontari, singoli o per gruppo, suddivisi secondo competenze professionali e specialistiche;
- b) Dell'elenco degli enti, che hanno, come finalità istituzionali la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei volontari, sia nella specializzazione di attività collettive e di coordinamento fra specializzazioni diverse;
- c) Dell'elenco delle Associazioni di volontariato, che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

TITOLO III - Attività di prevenzione

Art. 11

Studi e piani di intervento

Per l'elaborazione degli studi e l'approntamento dei piani di intervento, di cui alle lett. a) e b), punto 1) dell'art. 2, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della collaborazione scientifica di Università, Istituti Universitari, Istituti scientifici e di ricerca, Società di studio e progettazione, o singoli esperti.

Gli studi, le indagini e le ricerche saranno indirizzati a prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone e delle cose; a individuare aree territoriali di rischio; a indicare i rimedi idonei a prevenire e proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione, e della sua destinazione naturale.

Le proposte contenute nei piani di intervento – elaborati, di norma, per singoli settori e a dimensione provinciale – indicano le modalità operative, in ordine alle forme o all'entità del concorso degli enti locali e delle strutture di intervento, nonché al coordinamento e alla utilizzazione delle associazioni di volontariato.

Art. 12

Acquisto e custodia di materiali

La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di:

- a) Attrezzature e sistemi di rilevamento dei dati e dei rilevamenti naturali o artificiali, di cui alla lett. c) dell'art.2;
- b) Attrezzature, macchine ed equipaggiamento di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, al fine di costituire una dotazione permanente, da utilizzare, in caso di eventi calamitosi, sia direttamente, sia mettendoli a disposizione degli Enti locali interessati.

Per l'acquisto e la custodia del materiale, si osserva, in quanto applicabile, la legge regionale 4 Febbraio 1980, n.6.

Art. 13

Contributi agli Enti locali

La Giunta regionale concede, su domanda, contributi a fondo perduto, ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Province, per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessari per gli interventi di Protezione Civile di rispettiva competenza. In assenza dei programmi regionali e provinciali di Protezione Civile di cui all'art. 3, la ripartizione dei contributi avviene, tenendo conto della estensione territoriale dei comuni singoli o associati, delle Comunità Montane e delle Province, della popolazione residente e di quella eventualmente provvisoria, della morfologia del territorio e del grado di rischio legato alla previsione di possibili calamità naturali o catastrofi.

Art. 14

Contributo al volontariato

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni di volontariato, riconosciute a norma delle vigenti leggi.

I contributi sono concessi:

- a) Per le spese di organizzazione e di funzionamento delle associazioni;
- b) Per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e, ove necessario, di intervento;
- c) Per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti per l'addestramento e per l'intervento.

Per le finalità di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, possono essere concessi contributi anche a volontari forniti di particolari specializzazioni, che siano iscritti nell'apposito elenco, di cui alla lett. a) dell'art. 10.

Possono, inoltre, essere concessi contributi agli enti e istituti incaricati dell'addestramento e dell'aggiornamento dei volontari, per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle loro attività.

L'assegnazione dei contributi è disposta su domanda delle associazioni e degli enti interessati, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dei singoli organismi.

Art. 15

Condizioni per la concessione di contributi

La concessione dei contributi di cui al presente titolo, è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Quando si tratti di Comuni singoli o associati, di Comunità montane e di Province:
 - a) Che gli stessi enti attuino nell'ambito delle rispettive competenze, le iniziative o le attività, indicate dalla Regione, di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
 - b) Che gli stessi si impegnino a trasmettere tempestivamente alla Giunta regionale e al competente Ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile i dati di cui alla precedente lettera a);

- c) Che, in caso di emergenza, si impegnino a mettere a disposizione con i nuclei operativi, le proprie attrezzature e gli equipaggiamenti, per gli interventi di Protezione Civile.
2. Quando si tratti di enti e associazioni di volontariato, che gli stessi si impegnino:
- a) A realizzare le attività istituzionali, a curare un costante aggiornamento dei volontari, a presentare l'annuale rendiconto degli acquisiti operati, dell'addestramento delle attività svolte con il contributo regionale;
 - b) A intervenire nei casi di emergenza.

Le domande di concessione di contributi devono essere corredate, secondo le modalità indicate, in via amministrativa, dalla Giunta regionale, a norma dell'art. 32, lett. g) dello Statuto, e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO IV - Le attività di soccorso e di ripristino

Art. 16

L'organizzazione degli interventi

Per consentire l'adozione dei provvedimenti di pronto intervento di competenza regionale, i Sindaci, i presidenti di Comunità Montane e di province, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio di rispettiva competenza, forniscono alla sala operativa regionale e al competente Ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile, tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per i necessari interventi.

La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lett. g) dell'art. 32 dello Statuto, per la trasmissione dei dati, delle informazioni e delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonché per l'individuazione delle strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro coordinamento.

Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento contribuisca, in modo determinante, al verificarsi o all'aggravarsi dell'evento, oltre alle autorità ordinarie e locali di Protezione Civile, gli uffici e i centri settoriali regionali provvedono all'adozione delle misure improcrastinabili di propria competenza e, quando l'evento, per localizzazione, dimensione o natura, esorbiti dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o dipartimenti regionali, la struttura designata dalla Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa, di competenza regionale, al fine di assicurare i primi interventi, secondo le modalità previste dai piani provinciali e settoriali vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture regionali e promuovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la collaborazione dei corpi statali e dei nuclei operativi degli Enti locali, nonché quella delle Associazioni di volontariato.

Art. 17

I lavori di pronto intervento

In caso di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, ai sensi della lett. d) dell'articolo 6 della legge regionale 10 Dicembre 1973, n. 27, sia l'intervento diretto del Genio Civile sia l'intervento dei Comuni, singoli o associati, o di Comunità Montane, dotati di idonee strutture tecniche, quando si tratti di lavori a carattere urgente e inderogabile per la pubblica utilità.

I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, possono essere altresì autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell'intervento di emergenza.

I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in:

- 1) Puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica utilità;
- 2) Ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale;
- 3) Ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
- 4) Ripristino dell'agibilità essenziale dei porti;
- 5) Ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali;
- 6) Costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità;
- 7) Salvaguardia essenziale, statica e strutturale, di immobili di interesse monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti dalla legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e integrazioni.

I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, quando l'urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio.

I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata.

Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia – in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari – entro il limite di

spesa di lire 50 milioni, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per la ratifica. Il Presidente della Giunta regionale può anche autorizzare la spesa fino al completamento dell'opera.

L'autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica dell'autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consultivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore.

Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all'erogazione delle somme approvate.

Art. 18

Snellimento delle procedure

Per l'esecuzione dei lavori a essi affidati dell'articolo precedente, i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono direttamente, quando ciò sia consentito dall'urgenza:

- a) All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere autorizzate, delle relative perizie di varianti e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi;
- b) All'affidamento dei lavori di importo non superiore a lire 150 milioni mediante licitazione privata, con offerte anche in aumento, e, quando ciò non sia possibile, anche mediante trattativa privata;
- c) A decidere in ordine all'accoglimento delle eventuali istanze per le agevolazioni finanziarie, previste, per le imprese aggiudicatrici dei lavori, dal DM 25 Novembre 1972 e dai successivi provvedimenti nazionali;
- d) Alla liquidazione di acconti alle imprese esecutrici dei lavori;
- e) All'autorizzazione all'inizio dei lavori, senza la preventiva perizia, in caso di improcrastinabile necessità e urgenza, qualora ogni ritardo risulti pregiudizievole per la pubblica incolumità o per la salute pubblica, o per la funzionalità di servizi pubblici essenziali;
- f) All'approvazione, nei casi di cui alle lettere precedenti, di perizie redatte in corso d'opera;
- g) All'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e alla liquidazione contestuale della rata di saldo, a favore delle imprese esecutrici di lavori.

Per gli scopi previsti dal presente articolo, i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane possono chiedere la collaborazione degli Uffici del Genio Civile.

Art. 19

Interventi in materia di agricoltura

Gli interventi della Regione nel settore dell'agricoltura e delle foreste avvengono a norma delle leggi regionali vigenti.

I dati e le informazioni del sistema informativo settoriale sono sempre tempestivamente segnalati – a cura delle strutture interessate – alla sala operativa della Protezione Civile, in modo da consentire gli eventuali interventi esorbitanti la competenza del settore agricolo - boschivo, ai sensi delle leggi regionali vigenti.

In caso di calamità naturali o catastrofi gli interventi di competenza regionale avvengono in armonia con le finalità e le modalità indicate dalle leggi regionali vigenti, e sono a totale carico della Regione.

Art. 20

Interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria

Per l'immediata assistenza e il pronto intervento in materia di assistenza sociale, di ricovero di personale e mezzi, e, in genere, nei settori di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con idonei istituti di credito, al fine di ottenere, in caso di calamità naturali o catastrofi, un'apertura di credito da utilizzare per i fini indicati.

In tali situazioni di urgenza, la Giunta regionale indica, con propri provvedimenti, gli scopi e le modalità di erogazione delle somme introitate ai sensi del precedente comma.

Art. 21

Rimborso dei fondi anticipati

Per le opere di pronto intervento e di ripristino, in conseguenza di calamità naturali o catastrofi dichiarate dagli organi statali competenti, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare propri fondi per l'esecuzione di interventi altrimenti di competenza dello Stato o riconosciuti comunque tali successivamente dallo Stato mediante leggi ordinarie o speciali; quando ciò sia ammesso, la Giunta regionale ha titolo al successivo rimborso.

Art. 22

Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali e dei programmi regionali di Protezione Civile, la concessione delle provvidenze di cui al Titolo III della presente legge, è deliberata dalla Giunta regionale, sulla base dei criteri di massima formulati dalla Commissione Tecnica per la Protezione Civile; gli interventi regionali di cui al Titolo IV avvengono

nell'ambito del coordinamento degli organi statali della Protezione Civile, quando si tratti di eventi comportanti la dichiarazione di calamità naturale o catastrofe grave, utilizzando la collaborazione dei corpi statali e degli enti locali, in caso di emergenza.

Art. 23

Abrogazione

L'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile regionale può essere autorizzato, per ragioni di pubblico interesse, a provvedere alla esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza”.

Art. 24

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge, relativamente alla attività di prevenzione di cui al Titolo III, sarà provveduto con fondi stanziati in bilancio su appositi capitoli di spesa a partire dall'esercizio finanziario 1984.

La legge annuale di bilancio provvederà a determinare l'entità della spesa a norma dell'art. 32, primo comma della legge regionale 9 Dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 Settembre 1982, n. 43.

Al fine di dotare il servizio regionale della Protezione Civile di attrezzature, macchine e impianti di rilevamento a norma dell'art. 12 della presente legge, attraverso l'acquisto o il noleggio, anche nella forma del “leasing” è autorizzata nel biennio 1984/85 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000, così ripartita:

Esercizio finanziario 1984 L. 700.000.000

Esercizio finanziario 1985 L. 300.000.000

La copertura finanziaria di tale spesa è ottenuta attraverso il prelievo delle somme corrispondenti dal capitolo 80230 “Fondo globale spese di investimento e sviluppo” del bilancio 1984 e pluriennale 1984/1986, in corrispondenza degli specifici accantonamenti previsti per la partita n. 8 dell'elenco annesso alla legge di bilancio.

Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnica regionale per la Protezione Civile istituita a norma dell'art. 6 della presente legge l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 02282 “spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi, e Commissioni...” dei bilanci a partire dal 1984, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio di ciascun esercizio.

Agli oneri per l'effettuazione dei lavori di pronto intervento a norma dell'art.16 della presente legge, l'Amministrazione provvede con i fondi già stanziati sul capitolo 53010 del bilancio per l'esercizio 1984; per gli esercizi successivi provvederà la legge di bilancio a norma dell'art. 32, primo comma della legge regionale 9 Dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 Settembre 1982, n. 43.

Art. 25

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86, sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 80230 “Fondo globale spese d'investimento e sviluppo”

Partita n. 8 – Attrezzature per la Protezione Civile

Bilancio 1984

Bilancio pluriennale 1984/1986

Competenza L. 700.000.000

1984 L. 700.000.000

Cassa L. 700.000.000

1985 L. 300.000.000

1986 -

Variazioni in aumento:

Cap. 53002 “Spese per la elaborazione di studi e l'approntamento di piani di intervento per la Protezione Civile a norma dell'art. 9 della legge regionale” (c.n.i.)

Codice ISTAT 2.1.1.42.2.04.03

Bilancio 1984

Bilancio pluriennale 1984/1986

Competenza p.m.

p.m

Cassa p.m

Cap. 53020 “Spese per dotare i servizi regionali della Protezione Civile di attrezzature, macchine e impianti di rilevamento a norma dell'art. 11 della legge regionale” (c.n.i.)

Codice ISTAT 2.1.2.20.3.04.03

Bilancio 1984		Bilancio pluriennale 1984/1986
Competenza	L. 700.000.000	1984 L. 700.000.000
Cassa	L. 700.000.000	1985 L. 300.000.000
		1986 -

Cap. 53022 "Contributi agli Enti locali per l'acquisto dei mezzi e delle dotazioni necessarie per gli interventi di Protezione Civile di loro competenza a norma dell'art. 12 della legge regionale" (c.n.i.)

Codice ISTAT 2.1.2.32.3.04.03

Bilancio 1984		Bilancio pluriennale 1984/1986
Competenza	p.m.	p.m.
Cassa	p.m.	

Cap. 52024 "Contributi alle Associazioni di volontariato riconosciute a norma delle leggi vigenti per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile a norma dell'art. 14 della legge regionale" (c.n.i.)

Codice ISTAT 2.1.1.

Bilancio 1984		Bilancio pluriennale 1984/1986
Competenza	p.m.	p.m.
Cassa	p.m.	

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 27 Novembre 1984

Bernini

- *Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112*

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
CAPO I - Finalità e indirizzi generali
Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.
2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modifiche e integrazioni.
3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.
4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:
 - a) sviluppo economico ed attività produttive;
 - b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
 - c) servizi alla persona e alla comunità;
 - d) polizia amministrativa.
5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.
6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.

CAPO VIII - Protezione Civile

Art. 103 - Sistema regionale veneto di Protezione Civile.

1. La Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di Protezione Civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di Protezione Civile.
2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di Protezione Civile, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile" e successive modifiche e integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di Protezione Civile articolato su scala provinciale.
3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di Protezione Civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.

Art. 104 - Attività programmatica della Regione.

1. La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.
2. In particolare la Giunta regionale:
 - a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di Protezione Civile;
 - b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di Protezione Civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;
 - c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" e successive modifiche e integrazioni le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione regionale di Protezione Civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale;
 - d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di Protezione Civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale promuove, altresì, direttamente attraverso il centro istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di Protezione Civile in Longarone", oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di Protezione Civile;
 - e) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione all'attività programmatica in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", provvede all'integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di Protezione Civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di Protezione Civile, mediante l'utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;
 - f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, dei "piani urgenti di emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico" ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a tal fine specifiche direttive per la

formulazione dei piani stessi.

Art. 105 - Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile" e successive modifiche e integrazioni.

1. All'attuazione degli interventi urgenti, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, al comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge regionale, dopo le parole "o di Comunità montane," si aggiungono le parole "o di Province,,"; al comma 2 le parole "e le Comunità montane" sono sostituite dalle parole "le Comunità montane, e le Province". Nel comma 1 e 2 dell'articolo 18 della medesima legge regionale, le parole "i Comuni singoli o associati e le Comunità montane" sono sostituiti dalle parole "i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province".
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale individua le strutture e gli enti attuatori degli interventi in relazione alla specifica competenza e alle finalità di efficacia e celerità dell'azione amministrativa.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112/1998, si avvale anche del Corpo nazionale dei vigili dal fuoco, previa stipula di apposita convenzione, intesa a regolare gli aspetti del rapporto.

Art. 106 - Eccezionale calamità o avversità atmosferica.

1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di Protezione Civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" e costituisce declaratoria di evento eccezionale;
 - b) la Giunta regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 "Disciplina del fondo di solidarietà nazionale" e successive modifiche e integrazioni;
 - c) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;
 - d) il personale volontario, iscritto all'albo di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di Protezione Civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile" e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa.

Art. 107 - Funzioni delle Province.

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
 - a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;
 - b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.
 - c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di Protezione Civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;
 - d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di Protezione Civile;
 - e) a predisporre le strutture tecnico - amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di Protezione Civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale

di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di Protezione Civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.

Art. 108 - Funzioni delle Comunità montane.

1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:
 - a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la Protezione Civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;
 - b) a promuovere e supportare le attività di Protezione Civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di Protezione Civile, con il coordinamento delle province;
 - c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni del presente articolo.

Art. 109 - Funzioni dei Comuni.

1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
 - a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico - amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di Protezione Civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;
 - b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.
2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di Protezione Civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

Art. 110 - Fondo regionale di Protezione Civile.

1. È istituito il fondo regionale di Protezione Civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.
2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 106 sulla base di quanto disposto con il decreto di cui alla lettera a) del medesimo articolo.

2.3 Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile (II edizione dicembre 1996)

Ha lo scopo di disciplinare le attività e i provvedimenti principali da attuare ai vari livelli di responsabilità per quanto riguarda l'organizzazione dei soccorsi in emergenza e il superamento dell'emergenza;

si ripropone di avviare un processo di standardizzazione delle procedure che si concluderà con l'emanazione di un manuale di Protezione Civile che tratterà tutti gli aspetti di interesse, dalle competenze alle modalità operative, in corso di elaborazione al Dipartimento;

elenca le attribuzioni e i compiti a livello comunale, della Prefettura, a livello provinciale, regionale e centrale; non è pertanto una pianificazione, bensì un manuale di consultazione, con carattere sperimentale e sarà perfezionata ed integrata sulla base anche dei suggerimenti che le Amministrazioni in indirizzo vorranno far pervenire.

Eventuali prescrizioni emanate in precedenza nella materia trattata nel presente documento da altre amministrazioni centrali o periferiche devono essere adeguate alla presente direttiva.

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile (*

INDICE

Attribuzioni e compiti a livello comunale

Attribuzioni e compiti a livello della prefettura

Attribuzioni e compiti a livello provinciale

Attribuzioni e compiti a livello regionale

Attribuzioni e compiti a livello centrale

ALLEGATI:

- A. Scenari
- B. La struttura comunale o intercomunale di Protezione Civile
- C. Caratteristiche delle aree di Protezione Civile
- D. Schema di piano di Protezione Civile a livello comunale o intercomunale
- E. Procedure per la diramazione di avvisi meteo e provvedimenti conseguenti
- F. Caratteristiche e organizzazione delle esercitazioni di Protezione Civile
- G. Caratteristiche e modalità per la richiesta di stato di emergenza e stati di calamità
- H. Comitati di Protezione Civile (nazionali, regionali e provinciali); composizione, compiti e procedure di convocazione
- I. Sistema Mercurio: struttura e finalità
- L. Schema di piano di emergenza provinciale (Prefettura)
- M. Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
- N. Gruppi nazionali di ricerca scientifica (costituzione, compiti, modalità di intervento)
- O. Organizzazione dei rapporti con i mass media
- P. Procedura per l'impiego dei mezzi aerei per lo spegnimento di incendi boschivi
- Q. Elenco delle abbreviazioni
- R. Registrazione delle aggiunte e varianti
- S. Elenco di diramazione

ATTRIBUZIONI E COMPITI A LIVELLO COMUNALE

ATTIVITA'	TEMPI
Compiti: il Sindaco è l'autorità responsabile, in emergenza, della gestione dei soccorsi sul territorio di propria giurisdizione, in raccordo col Prefetto, Provincia, Regione e pertanto ha il diritto/dovere di coordinare l'impiego di tutte le forze intervenute.	
1. Attività preparatoria Il Sindaco provvede a:	
- informare i cittadini sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da adottare in caso di emergenza (All. A)	periodicamente
- rendere reperibile alla provincia, prefettura e regione se stesso o un proprio sostituto responsabile	costantemente
- dotare il Comune di una struttura di Protezione Civile (costituita dai vigili urbani e/o da altri organi comunali esistenti, ma soprattutto da volontari locali, organizzati in gruppo o convenzionandosi con associazioni presenti sul territorio iscritte all'albo dei protezione civile) (All. B)	non appena possibile
- individuare aree per esigenze di Protezione Civile e punti strategici sugli itinerari di afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini. (All. C)	non appena possibile
- organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili delle attività essenziali (polizia, carabinieri, ospedale, vigili del fuoco, luce, gas, acquedotto, telefoni ecc.) (All. D)	non appena possibile
- individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza per i vari tipi di rischio (osservazione, allarme, interventi). Per rischio di forti piogge vedasi All. E	non appena possibile
- mantenere aggiornato un semplice piano di Protezione Civile nel quale sintetizzare gli elementi essenziali di cui sopra (All. D)	in occasione di esercitazioni
- effettuare periodicamente esercitazioni di attivazione del piano di Protezione Civile, in particolare del sistema di comando e controllo e della struttura comunale di Protezione Civile, adottando preferibilmente il criterio di effettuarle "su allarme" e non predisposte (perché di scarsa utilità) (All. F)	inizialmente almeno ogni tre mesi, poi ogni sei mesi
2. Attività in emergenza (**) In caso di emergenza (per rischio sismico, idrogeologico, industriale o d'incendio) il Sindaco (o il suo sostituto), di propria iniziativa o su attivazione esterna, valuta e:	
- Si collega con la provincia, prefettura, regione per segnalare l'evento	con sollecitudine
- Attiva la sala operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di supporto (All. D)	a ragion veduta
- Attiva la struttura comunale di Protezione Civile, le strutture sanitarie comunali e chiede al Prefetto l'eventuale intervento delle forze dell'ordine (polizia e carabinieri) e dei vigili del fuoco.	a ragion veduta

ATTIVITA'	TEMPI
Compiti: il Sindaco è l'autorità responsabile, in emergenza, della gestione dei soccorsi sul territorio di propria giurisdizione, in raccordo col Prefetto, Provincia, Regione e pertanto ha il diritto/dovere di coordinare l'impiego di tutte le forze intervenute.	
1. Attività preparatoria Il Sindaco provvede a:	
- informare i cittadini sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da adottare in caso di emergenza (All. A)	periodicamente
- rendere reperibile alla provincia, prefettura e regione se stesso o un proprio sostituto responsabile	costantemente
- dotare il Comune di una struttura di Protezione Civile (costituita dai vigili urbani e/o da altri organi comunali esistenti, ma soprattutto da volontari locali, organizzati in gruppo o convenzionandosi con associazioni presenti sul territorio iscritte all'albo dei protezione civile) (All. B)	non appena possibile
- individuare aree per esigenze di Protezione Civile e punti strategici sugli itinerari di afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini. (All. C)	non appena possibile
- organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili delle attività essenziali (polizia, carabinieri, ospedale, vigili del fuoco, luce, gas, acquedotto, telefoni ecc.) (All. D)	non appena possibile
- Dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni alle persone, danni materiali), impiegando la struttura comunale di Protezione Civile	non appena possibile
- Assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della situazione (agli organi sanitari, al gruppo comunale di Protezione Civile, etc.)	a ragion veduta
- Disloca personale dipendente dal Comune e volontario sugli itinerari d'afflusso/deflusso per dirigere il traffico eventualmente in collegamento con le forze dell'ordine.	a ragion veduta
3. Attività per il superamento dell'emergenza	
Il Sindaco:	
- Dispone per l'accertamento dei danni e la conseguente comunicazione al Prefetto o alla regione per l'istruttoria ai fini della richiesta dello stato di calamità (All. G)	a ragion veduta

NOTE

(*) I compiti di seguito elencati possono essere svolti da consorzi di comuni o dalla comunità montana.

(**) I provvedimenti elencati sono i principali e dovranno essere esplicitati e/o integrati nella pianificazione comunale (intercomunale) con particolare riferimento a: tipo di rischio; condizioni locali

Per il rischio idrogeologico per forti piogge vedasi in particolare l'All. E

allegato A SCENARI

1. Definizione

Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

Lo scenario si basa pertanto su mappe di pericolosità (che delimitano le zone esposte ad un evento pericoloso e ne indicano la frequenza) e di rischio (che descrivono la distribuzione antropica sul territorio interessato dall'evento atteso e i relativi vulnerabilità e valore).

2. Documentazione di riferimento e fonte

Tipo di rischio	Documentazione	Fonti
a. Rischio	A. Alluvione	

<p>idrogeologico (*)</p>	<p>1. Carte tematiche di base limiti dei bacini limiti amministrativi ubicazione strumenti di misura insediamenti civili/industriali reticolo idrografico reti pluvio- idrometriche opere idrauliche rilevanti classificazione dei tratti di alveo carta delle aree inondabili: - aree limitrofe ai corsi d'acqua ad alta probabilità di inondazioni: t = 30 anni a media probabilità: t = 100 anni; a bassa probabilità : t = 300 anni - aree a valle delle dighe: caratteristiche dello sbarramento; caratteristiche degli organi di scarico caratteristiche dell'invaso caratteristiche del bacino massima piena naturale massima piena per manovra organi di scarico massima piena per collasso di sbarramento caratteristiche sistema vigilanza e allarme. carta del danno atteso e degli elementi a rischio: insediamenti urbani/industriali/commerciali agricoli per densità abitativa infrastrutture di trasporto infrastrutture di servizio infrastrutture di soccorso beni ambientali. 2. Valutazione rischio alluvione mappa di rischio: incrocio tra le carte del danno atteso e le carte delle aree inondabili limitrofe ai corsi d'acqua o a valle delle dighe - classi di rischio : altissimo - copertura fondiaria > 15% alto - vie di comunicazione, servizi, nuclei abitativi medio - aree extraurbane infrastrutture secondarie basso - aree libere da insediamenti</p>	<p>Regioni Province Servizi tecnici nazionali Idrografico e mareografico Dighe Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche Autorità di bacino Comitato provinciale di Protezione Civile</p>
------------------------------	---	---

a. Rischio idrogeologico (*)	<p>B. Frane</p> <p>1. Carte tematiche di base carta geologica carta geomorfologica carta della distribuzione degli eventi pluviometrici estremi carta dell'uso del suolo (aree urbanizzate, seminative, incolte e boscate, progetto AVI, inventari regionali) carta inventario fenomeni franosi carta dei sistemi di monitoraggio esistenti carta dell'intensità e della pericolosità, velocità, volume, energia, tempo di ritorno del fenomeno franoso carta del danno atteso e degli elementi a rischio (vds. A.1.)</p> <p>2. Valutazione del rischio di frana mappa di rischio - si ottiene incrociando le carte dell'intensità e della pericolosità con quella del danno atteso e degli elementi a rischio classi di rischio (vds. A.2.)</p>	<p>Servizio geologico nazionale o regionale Servizio idrografico, mareografico e servizi regionali Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche Comitato provinciale di Protezione Civile</p>
b. Rischio sismico (*)	<p>rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati, infrastrutture, ecc.) stima della popolazione e dei nuclei familiari coinvolti nell'evento atteso</p>	<p>Regioni Gruppo nazionale difesa terremoti Servizio sismico nazionale</p>
c. Rischio industriale (*)	<p>rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati) stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità. stima della popolazione coinvolta nell'evento atteso.</p>	<p>Prefettura Comitati regionali V.V.F. G.N.D.R.C.I.E.</p>
d. Rischio vulcanico (*)	<p>serie storica degli eventi e modello di comportamento del vulcano individuazione delle aree esposte rilevamento della vulnerabilità con riguardo anche all'esposizione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali. sistemi di monitoraggio, preallarme e allarme</p>	<p>Gruppo nazionale per la vulcanologia</p>
e. Rischio d'incendio boschivo (*)	<p>carta dell'uso del suolo (estensione del patrimonio boschivo) carta climatica del territorio carta degli incendi storici sistema di avvistamento/allarme</p>	<p>Regioni</p>

NOTE (*) Per ogni tipo di rischio sono in preparazione specifici quaderni che puntualizzano anche le attività dei soggetti istituzionali (Comune, prefettura, provincia, regione, Dipartimento).

allegato B STRUTTURA COMUNALE O INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Definizione

E' una struttura operativa finalizzata all'organizzazione locale dei servizi di Protezione Civile nell'ambito di un Comune o di più comuni tra loro consorziati o di comunità montana (*).

2. Composizione

Possano far parte della struttura:

- i dipendenti del Comune (o dei comuni consorziati oppure della comunità montana) impiegati abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici;
- gli appartenenti a corpi specializzati residenti in loco;
- i cittadini residenti, disponibili a prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso, volontariamente, senza fini di lucro e vantaggi personali appartenenti alle categorie indicate al punto 4. a.

3. Costituzione e compiti

La struttura è costituita con provvedimento del Sindaco nel quale sono indicati :

- la sede, i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dal Comune;
- le procedure di utilizzazione dei volontari attraverso il loro coordinatore operativo;

– le modalità di finanziamento dell'attività e per il potenziamento dei mezzi a disposizione.

4. Disposizioni particolari per la componente volontaristica

a. Categorie:

- volontari singoli iscritti nei ruolini prefettizi; la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 66/81; l'impiego deve essere concordato col Prefetto;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali; la normativa di riferimento è la legge 266/91 e le leggi regionali;
- organizzazioni e gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile iscritti nell'elenco nazionale; la normativa di riferimento è il D.P.R. 613/94, modificato con D.L. n.292 del 27 maggio 1996;

b. Agevolazioni e garanzie. I volontari facenti parte di organizzazioni e/o gruppi comunali preventivamente autorizzati usufruiscono (*):

- **del mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale per il periodo di impiego in emergenza e in addestramento;**
- **dei rimborsi per le spese strettamente relative all'impiego operativo e all'addestramento;**
- **della garanzia assicurativa stipulata dal Dipartimento per l'impiego delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato in emergenza ed in attività addestrative.**

c. Formazione:

i volontari singoli o associati partecipano alle attività addestrative organizzate dall'Autorità comunale d'intesa con la regione.

d. Modulistica:

- schema di domanda individuale per iscrizione nel ruolino prefettizio (vds. appendice);
- schema di domanda di iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di Volontariato (vds. All. M);
- schema di domanda di iscrizione nel registro regionale di volontariato (vds. All. M);
- schema di richiesta di autorizzazione all'applicazione di agevolazioni e/o garanzie per l'impiego di volontari (vds All. M);
- schema per la richiesta di agevolazioni o garanzie di cui al punto 4. b. (vds. All. M).

NOTE (*) La struttura è prevista dall'art. 15 della legge 225/92 ed è compito delle regioni favorirne l'organizzazione.

(**) Le relative spese sono a carico del Dipartimento della Protezione Civile, nei limiti consentiti dal bilancio.

In tale contesto, è necessario che il Prefetto, in caso di impiego prevedibile o addestramento, chieda preventivamente l'autorizzazione del Dipartimento, indicando altresì un preventivo di massima. (vds All. M). In caso di emergenza il Prefetto è autorizzato, data l'urgenza, a convocare e impiegare d'iniziativa il personale volontario, dandone peraltro comunicazione il più presto possibile al Dipartimento.

L'articolo 14 della legge 26 febbraio 1996, n.74 consente alle organizzazioni di volontariato di poter acquisire gratuitamente materiali e mezzi non più in uso ad organismi istituzionali e di poter avere in gestione mezzi e materiali di proprietà dello Stato.

allegato C CARATTERISTICHE DELLE AREE DI PROTEZIONE CIVILE

Il modello organizzativo di comando/controllo intervento a livello prefettura o Commissario delegato (vds. All. L) prevede, fra l'altro, la disponibilità sul territorio di aree attrezzate, sulle quali:

- poter ospitare d'urgenza persone e mezzi evacuati;
- concentrare persone e mezzi delle colonne di soccorso.

Le aree in questione dovrebbero avere le seguenti caratteristiche ottimali:

- essere di dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone e servizi campali;
- essere nelle vicinanze di un casello autostradale o comunque facilmente raggiungibili per strada agevole anche a mezzi di grandi dimensioni;
- disporre, almeno nelle vicinanze, di risorse idriche, facilmente collegabili e di cabina elettrica;
- essere in aree non soggette ad inondazioni o dissesti idrogeologici o a grave rischio di interruzione, (ad es. accessibili attraverso opere d'arte complesse come viadotti ecc.);
- essere possibilmente lontane da centri abitati o zone soggette a normale intenso traffico.

Le prefetture sono quindi invitate ad individuare tutte le aree esistenti sul territorio di giurisdizione che abbiano le caratteristiche indicate compilando per ciascuna una scheda, come da fac-simile in appendice al presente allegato.

Successivamente, in accordo con le autorità locali competenti, si dovrà:

- definire la possibile utilizzazione delle aree in questione, previa dichiarazione di servitù da predisporre in sede di pianificazione urbanistica comunale;
- predisporre un piano di lavori di urbanizzazione primaria (acqua, corrente elettrica e fognature) secondo una soluzione standardizzata.

appendice all'allegato C

AREA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

PREFETTURA DI	Frosinone
Area di	Alatri (FR) - località "Le Fraschette" (vds mappa catastale allegata)
Proprietà	Demanio statale
Superficie	22.000 mq.
Caratteristiche dell'area	natura della superficie; sito sterrato; presenza di fabbricati; vie di accesso; strada provinciale e comunale; cabina elettrica da attivare; acqua in prossimità: da collegare; fognatura da realizzare

allegato D SCHEMA DI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE O INTERCOMUNALE (*) (**)
(orientativo)

1. Descrizione degli scenari di rischio corredati con idonea cartografia (vds. All. A)
2. Reperibilità del sindaco e/o dei suoi sostituti
3. Costituzione e organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile (vds All. B)
4. Aree e infrastrutture di Protezione Civile a disposizione (vds All. C)
5. Descrizione del modello di intervento comunale
 - allertamento delle strutture comunali
 - presidio per osservazione/allarme nelle zone a rischio
 - modalità per l'informazione e l'allertamento della popolazione
 - modalità di gestione soccorsi eventuali sgomberi, interventi di pronto soccorso ecc.
6. Organizzazione di comando e controllo

Sala operativa comunale

Reti di collegamento alternative con la prefettura e con gli elementi principali della struttura comunale

7. Esercitazioni (vds. All. F)

NOTE (*) Oppure di comunità montana o consorzio di comuni

(**) La pianificazione deve essere estremamente semplice, essenziale e di facile consultazione.

PROCEDURE PER LA DIRAMAZIONE DI AVVISI/ALLARMI DI CONDIZIONI METEO AVVERSE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI

ORGANO	ATTIVITA'	TEMPI ORIENTATIVI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (VEGLIA METEO)	<p>riceve da ITAV CNMCA preavvisi o avvisi a carattere sinottico nazionale (*); contatta i servizi meteo regionali, ove esistenti, per l'acquisizione di informazioni integrative riguardanti l'ambito nazionale e regionale; effettua la valutazione e la comparazione delle informazioni del CNMCA e dei servizi meteo regionali predisponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se trattasi di preavviso, la diffusione soltanto nel caso di condizioni meteo giudicate di particolare gravità (**), selezionando altresì le regioni e aree regionali a maggior rischio; - se trattasi di avviso, l'immediata diffusione con eventuali elementi integrativi acquisiti presso i servizi meteo regionali. <p>Provvede alla diffusione del relativo messaggio meteo (***) ai seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabili Protezione Civile di regioni interessate e contemporaneamente ai servizi meteo regionali (ove esistenti); - Prefetture; - Commissari di Governo (p.c.). - Ministero dell'interno - D.G.P.C. - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 	<p>H H + 1h a ragion veduta</p>

NOTE: (*) Il CNMCA emette un "preavviso" con allegato documento cartografico a scala sinottica o inferiore quando si prevede una situazione meteo di una certa pericolosità. Il CNMCA emette un "avviso":

- come seguito di un precedente avviso allo scopo di confermare o meno la validità, dettagliando, se possibile la fenomenologia e le aree geografiche interessate;
- a sé stante (ovvero in assenza di preavviso) quando l'evoluzione del tempo indichi un peggioramento non previsto il giorno prima.

(**) Nel caso di precipitazioni, a partire da 50 mm. in 6 ore su area di 400 Kmq.

(***) Il messaggio meteo ha uno schema standardizzato come da esempio in appendice n.1.

ORGANO	ATTIVITA'	TEMPI ORIENTATIVI
REGIONI	Ricevuto il preavviso o l'avviso, oppure d'iniziativa, valutano anche sulla base delle informazioni avute dai servizi meteo eventualmente operanti nell'ambito regionale, l'impatto delle previste condizioni meteorologiche sul proprio territorio: - individuando le zone a rischio; - diramando tramite i mass-media locali analoghi avvisi meteo particolareggiati; informano i prefetti operanti nell'ambito della propria giurisdizione, integrando il messaggio da questi ricevuto da Prociv con le informazioni e/o i dati acquisiti; provvedono a preavvisare e/o allertare, con opportuno criterio di gradualità le proprie strutture di Protezione Civile (enti per il monitoraggio di emergenza, genio civile, organi sanitari, ecc.).	H a ragion veduta entro H + 6h
PREFETTO	ricevuto il preavviso o l'avviso dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dalle regioni, oppure d'iniziativa: - attivano, sulla base di valutazioni di rischio effettuate dal Dipartimento e/o dalla regione, con la gradualità del caso le varie fasi del piano di emergenza provinciale a tale scopo predisposto (*); - diramano, se è il caso, avvertimenti e/o istruzioni ad autorità provinciali, comunali e delle comunità montane delle aree a rischio e alla popolazione (**);	H entro H + 6h a ragion veduta

NOTE (*) Vedasi in appendice n. 2 una sintesi dei principali provvedimenti da attuare.

(**) Vedasi in appendice n. 3 un esempio di comunicato stampa.

ORGANO	ATTIVITA'	TEMPI ORIENTATIVI
PROVINCIA	Ricevuto il preavviso o l'avviso dalla prefettura: - attiva le proprie strutture di intervento, in particolare per la viabilità; - dispone per il presidio e/o interdizione al traffico dei tratti di viabilità a rischio; - attua ogni altra disposizione prevista nell'ambito delle competenze provinciali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'incolumità delle persone su ponti, strade e altri manufatti di propria competenza.	H entro H + 6h a ragion veduta a ragion veduta
COMUNE E/O COMUNITA' MONTANE	Ricevuto l'allarme dalle prefetture, attuano con la opportuna gradualità, le predisposizioni per l'operatività delle proprie strutture di Protezione Civile (polizia municipale, organi tecnici comunali, volontariato, ecc.) sulla base del piano di emergenza comunale predisposto in funzione delle aree a rischio idrogeologico o di innevamento(*).	H entro H + 2h

NOTA: (*) Vedasi in appendice n. 4 una sintesi dei principali provvedimenti da attuare.

appendice n.2 all'allegato E

Principali provvedimenti da attuare a cura della Prefettura

PROVVEDIMENTI	TEMPI (*)
Attivare il Centro coordinamento soccorsi (CCS), facendovi confluire i rappresentanti degli enti e organismi responsabili delle funzioni di supporto, che di norma devono essere prese in considerazione nei casi di emergenze estese (**).	entro X + 60 minuti
Attivare contemporaneamente una sala stampa o almeno un punto di informazione costantemente presidiato e in condizione di fornire costantemente (H24) notizie sugli interventi preventivi attuati, sui soccorsi e sui danni.	entro X + 60 minuti
Ricerca con immediatezza e con determinazione un contatto telefonico con tutti i Sindaci dell'area interessata dall'evento, provvedendo a ripristinare il collegamento eventualmente interrotto o a realizzare collegamenti alternativi con l'invio di un nucleo di radioamatori.	entro X + 2 ore
Disporre l'attivazione di un servizio di emergenza, di osservazione e allarme lungo i corsi d'acqua, predisposto anche con l'impiego di organizzazioni di volontariato, in condizione di trasmettere da monte a valle, di Comune in Comune, notizie tempestive sulla possibile ondata di piena, avendo cura particolare per le strutture che possono creare barriere pericolose (ponti, manufatti). Le comunicazioni in merito, al progredire dell'onda di piena, dovranno essere gestite e coordinate da	entro X + 3 ore

apposita cellula costituita nel CCS che avrà il compito di informarne tempestivamente i comuni della propria giurisdizione e le prefetture "a valle".	
Individuare con la massima sollecitudine e con spirito di iniziativa le esigenze di intervento, mantenendo costantemente il contatto con i sindaci e con le strutture operative di Protezione Civile.	H 24
Provvedere, di conseguenza, a coordinare gli interventi, a ragion veduta, di vigili del fuoco, ff.aa., volontari e strutture di servizio (Enel, Telecom, Ferrovie, acquedotto, Anas, ecc.).	H 24
Far tenere disponibili le aree di emergenza già note sul territorio e utilizzabili per l'afflusso dei soccorsi e/o lo sgombero degli abitanti.	entro X + 6 ore
Impiegare le forze dell'ordine, oltre che per i previsti compiti di istituto, anche per il controllo delle colonne di forze istituzionali e soprattutto dei volontari istituendo appositi posti di controllo. Tale gestione dovrà essere affidata ad apposita cellula istituita nel CCS.	H 24
Tenere periodicamente informati: - Dipartimento della Protezione Civile - Ministero dell'interno - Regione amministrativa.	H 24

NOTE: (*) Per ora X si intende l'inizio delle precipitazioni di cui all'allarme meteo di particolare gravità
(**) Vds Allegato L

appendice n.3 all'allegato E - COMUNICATO STAMPA (TRACCIA)

Sulla base di un preavviso/avviso pervenuto dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dal Servizio Meteo regionale, a partire da..... e per le prossime ore sono possibili condizioni meteorologiche avverse sul territorio regionale. In particolare (*).

(in caso di previsione di forti piogge) alla popolazione è richiesta, ogni possibile forma di attenzione all'evoluzione meteorologica al fine di predisporre eventuali tempestive misure di autodifesa da fenomeni di tipo alluvionale (evitare zone a rischio).

(in caso di previsione di forti nevicate) alla popolazione è richiesta attenzione a non mettersi in viaggio se non è indispensabile, a far uso di catene, a lasciare libere le corsie di emergenza, a evitare le zone valangose ecc.

Questo comunicato ha lo scopo quindi di sensibilizzare soprattutto coloro che risiedono in zone colpite in passato da eventi alluvionali o da nevicate di particolare gravità. I comuni, Veneto Strade, la Società Autostrade Brennero, ecc. informeranno tempestivamente, se del caso, sulle misure preventive adottate e sulle prescrizioni da rispettare

IL PREFETTO

NOTA: (*) Specificare il più particolareggiatamente possibile le zone presumibilmente a rischio.

appendice n. 4 all'allegato E - Provvedimenti da attuare a cura del Comune/Comunità montana (*)

PROVVEDIMENTI	TEMPI
Predisporre un servizio di osservazione e allarme nei punti a rischio del territorio comunale, coadiuvato da un servizio di radioamatori.	(*)
Ricercare immediatamente il contatto con la prefettura e assicurare un servizio di reperibilità.	H 24
Attivare una sala operativa con i propri funzionari, tecnici, volontari e associazioni comunali non di volontariato.	(**)
Inviare un proprio rappresentante presso l'eventuale COM istituito in zona dalla prefettura.	con sollecitudine
Allertare i responsabili nel Comune dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) e delle strutture a propria disposizione.	con sollecitudine
Accertare con spirito di iniziativa le esigenze di intervento, disporre l'impiego del personale e dei mezzi a disposizione, richiedendo al COM o al CCS interventi non assolvibili in proprio.	H 24
Valutare la gradualità degli interventi, coordinando gli stessi, in particolare per quanto riguarda: - interdizione di traffico stradale in zone/punti a rischio; - evacuazione di aree abitate; - interventi di soccorso e/o ripristino di servizi essenziali (luce, gas, acqua, ecc.).	a ragion veduta
Organizzare aree di ammassamento e smistamento per eventuali soccorsi esterni (vds. All. C).	(**)

NOTE: (*) Ciascuno per i settori di competenza in base alla legge 142/90

(**) Secondo propria valutazione, ma con spirito di iniziativa

allegato F CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Le esercitazioni di Protezione Civile organizzate da organi responsabili del Servizio nazionale della Protezione Civile possono essere di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. (*)

2. A ciascuno dei livelli indicati ci si propone la verifica della validità della pianificazione corrispondente e della prontezza operativa degli organi direttivi (Dipartimento della Protezione Civile, centro coordinamento soccorsi, centro operativo misto, sale operative) e delle strutture operative.

3. In particolare esse, a seconda degli organi coinvolti, si suddividono in:

- esercitazioni "per posti comando", quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti delle comunicazioni;
 - esercitazioni "operative" quando coinvolgono solo le strutture operative (vv.f., forze armate, organizzazioni di volontariato, gruppi comunali di Protezione Civile, ecc.), con l'obiettivo specifico di saggiarne la reattività o l'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche d'intervento;
 - esercitazioni dimostrative di uomini e mezzi, che hanno la finalità insita nella denominazione;
 - esercitazioni miste, quando sono coinvolti uomini e mezzi di amministrazioni ed enti diversi.
4. I criteri essenziali che devono sovrintendere all'organizzazione e alla condotta delle esercitazioni sono:
- una chiara definizione degli scopi e degli ammaestramenti che rispettivamente ci si pone e si vuol trarre dalle stesse;
 - la definizione di un realistico scenario e di attivazioni credibili;
 - una conseguente oculata ed economica scelta del tipo di esercitazione da organizzare;
 - il coinvolgimento, nelle esercitazioni per posti comando, di tutte le amministrazioni presenti nell'area, sotto la direzione dell'organo che nella realtà ne avrebbe la responsabilità;
 - il ricorso, ai fini di una reale validità delle esercitazioni, all'attivazione delle stesse "su allarme".

4. Valga la massima che "hanno successo non le esercitazioni dove tutto è andato bene, perché tutto è stato accuratamente previsto, ma quelle dalle quali, grazie alle disfunzioni e agli errori riscontrati, è possibile trarre spunto per migliorare strutture e procedure".

NOTA: (*) le singole strutture di Protezione Civile (ff.aa., vv.f. volontari, ecc.) possono organizzare evidentemente in piena autonomia esercitazioni con proprie finalità specifiche.

allegato G CARATTERISTICHE E MODALITA' PER LA RICHIESTA DI STATO DI EMERGENZA E STATO DI CALAMITA'

1. Stato di emergenza

a. Definizione

Lo stato di emergenza è una situazione di grave/gravissima crisi in un'area determinata del territorio nazionale a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, attraverso l'emanazione di provvedimenti (ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o Sottosegretario alla Protezione Civile) anche in deroga all'ordinamento vigente.

Sotto il profilo giuridico la dichiarazione dello stato di emergenza è regolata dall'art. 5 della legge 225/92

b. Competenza

Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro o del Sottosegretario alla Protezione Civile (vds. schema in appendice 2).

c. Procedura

Il Prefetto, valutata la gravità della situazione, chiede con sollecitudine al Dipartimento della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di emergenza, motivando compiutamente la richiesta e indicando i provvedimenti da adottare che troveranno concreta disposizione nelle ordinanze conseguenti, nelle quali sono altresì indicate l'area interessata, le norme di legge alle quali derogare e il periodo di validità delle deroghe (vds. schema in appendice n.1);

d. Finalità

Lo stato di emergenza è finalizzato a consentire l'adozione dei provvedimenti straordinari idonei al soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite ed al superamento dell'emergenza (all'avvio della ripresa), esclusa la fase della ricostruzione.

Le regioni e le province autonome dovrebbero, pertanto, prevedere nel proprio bilancio e nel proprio ordinamento i necessari strumenti di intervento in caso di calamità che investano il proprio territorio. In via eccezionale, il Governo nazionale, avuto riguardo all'entità dei danni e alle disponibilità statali di bilancio, potrà valutare l'opportunità e la possibilità di emanare un provvedimento legislativo ad hoc (decreto legge).

In tal senso, il Dipartimento della Protezione Civile potrà assumere l'iniziativa di una proposta sulla base di analitica descrizione dei danni, suddivisa per settori di intervento, operata dai prefetti e dalle regioni rispettivamente per le opere di competenza statale e regionale.

L'effettiva ricognizione e la quantificazione sommaria dei danni subiti dai privati è effettuata dai prefetti, tramite i sindaci, e trasmessa in analogia a quanto avviene per le opere di competenza statale e regionale, al Dipartimento della Protezione Civile.

A titolo di esempio si riporta, in appendice 3, lo stampato per autocertificazione dei danni subiti dal nucleo familiare predisposto in attuazione alla legge della regione Toscana n.46/96 e successive modificazioni, emanata a seguito

dell'ordinanza p.c.m.-d.p.c. n.2449 del 25.6.1996 e, in appendice 4, domanda di agevolazione finanziaria per piccole e medie imprese.

2. Stato di calamità

Lo stato di calamità, da non confondere con lo stato di emergenza, è una situazione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale ma non gravissimo che provocano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Sotto il profilo giuridico lo stato di calamità naturale è regolamentato da una normativa ordinaria che regola, in relazione alla fattispecie, l'intervento finanziario a ristoro parziale del danno. In particolare:

a. Stato di calamità per danni all'industria/commercio/artigianato.

La dichiarazione dello stato di calamità, finalizzata al ristoro parziale dei danni ai settori produttivi dell'industria, commercio e artigianato è prevista dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. Competente ad emanare il provvedimento è il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, sulla base di istruttoria della prefettura che raccoglie le segnalazioni dei comuni e delle associazioni di categoria.

b. Stato di calamità per danni all'agricoltura.

La dichiarazione dello stato di calamità, finalizzata al ristoro parziale dei danni al settore produttivo dell'agricoltura, è prevista dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185. Competente ad emanare il provvedimento è il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali previa istruttoria della regione, da completare entro 60 giorni dall'evento.

appendice n. 1 all'allegato G

RICHIESTA STATO DI EMERGENZA

Prefettura di _____

Al Dipartimento della Protezione Civile

Via Ulpiano, 11

00193 R O M A

Oggetto: Richiesta dichiarazione stato d'emergenza.

Attesa gravissima situazione causa che habet interessato territorio riscontrata impossibilità fronteggiare evento con mezzi et poteri ordinari rappresentasi urgente necessità dichiarare stato emergenza at sensi art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Area interessata comprende i comuni di

IL PREFETTO

appendice n. 2 all'allegato G

DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

Dichiarazione dello stato d'emergenza nei comuni delle regioni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Considerata la grave situazione determinatasi a seguito (descrizione evento) che ha colpito ampie aree del territorio della/e regione/i interessando in particolare i comuni di

Visto l'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

su proposta del Ministro (o Sottosegretario) per il Coordinamento della Protezione Civile

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino lo stato di emergenza nelle regioni e comuni colpiti dagli eventi di cui in premessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

appendice n.3 allegato G

COMUNE DI BRENZONE

AUTOCERTIFICAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL NUCLEO FAMILIARE

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.4 legge 15/1968)

INTERVENTI DIRETTI AD ASSICURARE LA PRIMA ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19.6.1996 (ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.2449 DEL 25.6.1996 E LL.R. TOSCANA 27 GIUGNO 1996, N.46 E 8 AGOSTO 1996, N.66)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ al fine dell'ottenimento dei contributi di cui all'ordinanza p.c.m.-d.p.c.

n.2449/96 ed alla l.r. 27.6.1996, 46

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) di essere il capofamiglia del nucleo familiare così composto:

cognome e nome	grado di parentela
	Capofamiglia

2) Il nucleo familiare è:

- evacuato in località _____
- non evacuato

3) di aver subito i seguenti danni:

DANNI ALLA CASA DI ABITAZIONE

la casa è:

- di proprietà di persona del nucleo familiare
- in locazione
- abitata ad altro titolo - specificare _____

ubicazione dell'abitazione:

Comune, via e numero civico _____

descrizione sommaria dell'abitazione (piano, n. stanze, accessori, ecc.):

grado del danno subito dall'abitazione: distrutta dichiarata inagibile danneggiata

se danneggiata, descrizione sommaria di danni a:

cucina: _____

bagni: _____

camere: _____

altri vani: _____

impianti tecnologici: _____

stima dei danni all'abitazione:

A) cucina £. _____B) bagni £. _____C) camere £. _____

totale (a+b+c) £. _____

altri vani £. _____

impianti tecnologici £. _____

totale generale £. _____

DANNI A BENI MOBILI DEL NUCLEO FAMILIARE (descrizione sommaria)

mobilio necessario alle esigenze primarie del nucleo familiare (cucina, bagni, camere):

vestiario - biancheria: _____

altro mobilio: _____

altri beni (suppellettili, automezzi ecc.): _____

stima dei danni ai beni mobili:

- mobilio necessario alle esigenze primarie del nucleo familiare

(cucina, bagni, camere) £. _____

- vestiario - biancheria £. _____

- altro mobilio £. _____

- altri beni (suppellettili, automezzi, ecc.) £. _____

totale £. _____

FA PRESENTE

che, salva ogni stima ulteriore, da una prima sommaria valutazione i danni sopra descritti possono essere così complessivamente quantificati:

- danni all'abitazione £. _____

- danni a beni mobili £. _____

totale £. _____

Il sottoscritto prende atto che il contributo che eventualmente sarà erogato è da considerarsi anticipazione di future provvidenze a qualsiasi titolo concesse.

Il sottoscritto si impegna a conservare la documentazione di spesa relativa al ripristino dei danni subiti.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle conseguenze, anche penali, di eventuali dichiarazioni mendaci.

data _____ firma del dichiarante _____

visto per l'autentica della firma:

bollo

IL SINDACO

DICHIARAZIONE DEL SINDACO

COMUNE DI _____

il sottoscritto sindaco del Comune di _____

ATTESTA

che l'immobile ubicato in questo Comune,

in via _____ nc _____ località _____

composto da _____ vani

è stato distrutto o dichiarato inagibile dal:

Genio civile regionale

competente Ufficio tecnico comunale

che l'immobile è stato danneggiato.

data _____

bollo

IL SINDACO _____